

## CXL.

## TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Per le feste bicentinarie di Pietro Micca — Lettura di una proposta di legge del senatore De Marinis — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle guardie di finanza » (N. 339) — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 » (N. 360) — Parlano nella discussione generale i senatori Zumbini e Bettoni, relatore, ed il ministro delle finanze — Senza osservazioni si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Chiusura di votazione — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255 pei provvedimenti per la Calabria » (N. 363) — Parlano il senatore Cavasola ed il ministro delle finanze — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge nn. 364 e 367 — Discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie Meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari, e specialmente la natura dei patti agrari » (N. 376) — Parlano nella discussione generale i senatori Arcoleo e Roux, relatore, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 378 e 338 — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali » (N. 353) — Parlano nella discussione generale i senatori Sani, dell'Ufficio centrale, Sismondo, relatore, Primerano, Taverna, Presidente dell'Ufficio centrale, il ministro della guerra, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale, modificato dal ministro della guerra — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno, ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti » (N. 322) — Il senatore Blaserna svolge un'interpellanza al ministro del tesoro sui metodi adoperati e sui risultati ottenuti dalla recente conversione della rendita — Risposta del ministro del tesoro — L'interpellanza è esaurita — Proposta del senatore Serena — Osservazioni del senatore Arcoleo sui lavori del Senato, e risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il senatore Biscaretti e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, inviano un saluto al Presidente — Risposta del Presidente — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, di agricoltura industria e

commercio, degli affari esteri, della marina, della guerra e del tesoro.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Per le feste bicentinarie di Pietro Micca.**

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che è pervenuto alla Presidenza l'invito per assistere alle feste bicentinarie di Pietro Micca e della liberazione di Torino del 1706.

Se non vi sono proposte in contrario, seguendo la consuetudine, il Senato sarà rappresentato a queste feste dai senatori colà residenti, ai quali sarò lieto di unirmi anch'io, trattandosi della mia città natia.

Se non ci sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

**Lettura di una proposta di legge  
del senatore De Marinis.**

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del senatore De Marinis.

Prego il senatore segretario Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

*Disegno di legge che modifica i capitoli 3° e 5° del Titolo 5°, Libro I del Codice di procedura civile.*

**Art. 1.**

Gli art. 494 e 517 del Codice di procedura civile sono modificati nel seguente modo:

Art. 494. Le sentenze, pronunziate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello, possono essere rinvocate su la istanza della parte:

1. se la sentenza sia stata lo effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2. se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

3. se, dopo la sentenza, siasi recuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima, per fatto della parte contraria;

4. se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa;

Vi è questo errore, quando la decisione sia fondata su la supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto

nell'uno, quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la sentenza abbia pronunziato;

5. se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente, passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche su la eccezione di cosa giudicata.

6. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse, o violate nel corso del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente, e qualora essa non sia lo effetto della pronunzia del magistrato;

7. se la sentenza sia nulla a norma dell'art. 361;

8. se abbia pronunziato su cosa non domandata;

9. se abbia aggiudicato più di quello, che era domandato;

10. se abbia ommesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda, stati dedotti per conclusione speciale, salva la disposizione dello art. 370, capoverso ultimo;

11. se contenga disposizioni contraddittorie.

Art. 517. La sentenza pronunziata in grado di appello, può essere impugnata col Ricorso per Cassazione:

1. se contenga violazione e falsa applicazione della legge;

2. se sia contraria ad altra sentenza precedente, e pronunziata fra le stesse parti, e sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, sempre che abbia pronunziato su la eccezione della cosa giudicata.

Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale, se non sia scaduto il termine per fare opposizione.

**Art. 2.**

La domanda per revocazione è proposta innanzi alla autorità giudiziaria, che ha pronunziato la sentenza, che si vuole impugnare, ma composta di diversi giudici, e, se ciò non sia possibile, innanzi alla più vicina autorità giudiziaria di egual grado.

**Art. 3.**

La disposizione dell'art. 498 del Codice di procedura civile, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge, sono abrogate.

*Disposizione transitoria.*

Le cause di rivocazione, che all'attuazione della presente legge si troveranno pendenti, saranno trattate come è prescritto nell'art. 2 della legge. Se esse, invece, furono decise, e le relative sentenze siano in corso di pubblicazione, questa avrà luogo, come di regola.

Circa i ricorsi pendenti all'attuazione della presente legge, le Corti di Cassazione giudicheranno solo su' motivi previsti dall'art. 517, rinviando, in caso di rigetto, al giudizio di Revocazione quelli preveduti da' numeri 6, 7, 8, 9, 10 ed 11 dell'art. 494.

PRESIDENTE. Ora, a tenore del regolamento, si dovrebbe fissare il giorno dello svolgimento; ma, essendo assente il senatore De Marinis, la proposta sarà svolta a novembre.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge discussi nella seduta di ieri:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie;

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906;

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa Soccorso dell'ex-rete Sicula;

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma;

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia;

Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica;

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea;

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906;

Conferimento dei banchi del lotto;

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari;

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore delle R. guardie di finanza » (N. 339).**

PRESIDENTE. L'ordine del reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti in favore delle R. guardie di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 339).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo a quella degli articoli che rileggo.

**Art. 1.**

Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e della legge 19 giugno 1902, n. 186, sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge. Il ruolo organico del personale della Guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro, allegato B.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

ai capitoli dei « soldi e soprassoldi per la Guardia di finanza » la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;

al capitolo « assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la Guardia di finanza » la maggiore somma di lire 71,220.

(Approvato).

## ALLEGATO A.

## Nuova legge d'ordinamento della Guardia di finanza.

## Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonchè delle forze militari di guerra dello Stato, ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e, in caso di guerra alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

## Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

*Ufficiali superiori:*

Colonnelli;  
Tenenti colonnelli;  
Maggiori.

*Ufficiali inferiori:*

Capitani;  
Tenenti  
Sottotenenti } Subalterni.

*Sottufficiali:*

Marescialli maggiori;  
Marescialli;  
Brigadieri;  
Sottobrigadieri.

*Guardie:*

Scelte;  
Comuni ed allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

## Art. 3.

Il Comandante generale della Guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

## Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola per i sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente, si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

Al comando dei circoli più importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporre marescialli.

La scuola dei sottufficiali è comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.



Con decreto ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

#### Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non più adatti al servizio attivo; purchè possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

#### Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, è fatta con decreto reale su proposta del ministro delle finanze.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli.

I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianità, rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianità.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli e dai brigadieri che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola dei sottufficiali, in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito da essi ottenuti negli esami finali e dai punti di anzianità di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili è fatta facoltà al Governo di nominare sottotenenti, mediante esami di concorso gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purchè:

a) contino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età;

b) possiedano l'idoneità fisica e l'attitudine pel servizio nel Corpo;

c) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'articolo 18 della presente legge;

d) compiano con buon esito, presso la

scuola dei sottufficiali, un corso d'istruzione regolamentare e militare di durata non maggiore di un anno.

In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

Quale assegno di primo corredo si corrisponderà loro la stessa indennità che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficiali.

Se durante o dopo l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianità loro spettante nell'amministrazione delle dogane.

#### Art. 7.

I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianità.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame d'idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purchè contino almeno un anno ininterrotto di grado i primi e due anni non interrotti di servizio le altre.

Purchè possiedano i requisiti di operosità e buona condotta da determinarsi col regolamento, possono essere nominati sottobrigadieri senza esame, dopo due anni ininterrotti di servizio, le guardie che, all'atto dell'arruolamento, erano fornite di titoli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche, o del diploma di capitano di gran cabotaggio.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'età.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

#### Art. 12.

I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

#### Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto per periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali e le guardie puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a

qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

#### Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il raffermato continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedere nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

#### Art. 15.

Gl'iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che sarebbero tenuti a prestare nel Regio esercito o nella Regia armata, finchè continuano a rimanere nella guardia stessa.

#### Art. 16.

Gl'iscritti, di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far

Le guardie scelte sono nominate fra le comuni, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nel Corpo.

## Art. 8.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.

Nessuno può conseguire la promozione, sia per anzianità che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.

Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiale, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal Comando generale del Corpo.

Salvo quanto è stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno può essere promosso al grado superiore, nè per anzianità, nè a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di guardie scelte con ordine dei comandi di legione.

## Art. 9.

Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di più compagnie potrà essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza

conservano la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

## Art. 10.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza, si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo corredo.

L'assegno è stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) di essere cittadino o naturalizzato;
- b) di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

- d) di avere tenuto sempre buona condotta;
- e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni d'arresto o a lire 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

- f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

- g) di saper leggere e scrivere.

## Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

#### Art. 17.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione è, per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo può essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

#### Art. 18.

Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano una annua rendita libera non inferiore:

- a) a lire seicento pei tenenti;
- b) a lire mille pei sottotenenti.

I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal Comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a lire quattrocento.

La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:

- 1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di età;
- 2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.

#### Art. 19.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

- 1° col rimprovero;
- 2° coll'arresto in caserma fino a quindici giorni;
- 3° coll'arresto semplice in sala di disciplina da tre a venti giorni;
- 4° con l'arresto di rigore in sala di disciplina da cinque a quindici giorni;
- 5° con l'incorporazione nelle compagnie di disciplina accompagnata dalla espulsione dal Corpo e con la perdita o no del diritto alla pensione.

Inoltre, pei sottufficiali:

- 6° con la sospensione dal grado da quindici giorni a due mesi;
- e pei sottufficiali e le guardie scelte:
- 7° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma, e, nei casi da determinarsi col regolamento, anche l'arresto semplice in sala di disciplina non liberano il punito dai servizi di turno.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere sussidiario a quello di rigore.

Il soldo spettante all'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo; tranne quando il punito presta servizio, nel qual caso il soldo gli si corrisponde per intero.

Gl'individui incorporati nelle compagnie di disciplina passano sotto la giurisdizione militare. Per quelli che non potessero incorporarsi nella compagnia di disciplina, a motivo d'infirmità od imperfezioni fisiche determinanti la riforma, o perchè non più soggetti a servizio militare per età avanzata, la punizione sarà limitata alla espulsione dal Corpo.

#### Art. 20.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali, di cui all'art. 5 sono punite:

- 1° col rimprovero;

2° con la sospensione dal soldo da tre a quindici giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina, che non presta servizio.

#### Art. 21.

Con le norme e nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 20, sono pronunciate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo che esercitano comando:

a) per lievi mancanze alle regole del servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali è pronunciata dal comandante della legione alla quale i sottufficiali appartengono, per notevoli mancanze alle regole di servizio ed alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore.

La retrocessione delle guardie scelte è pronunciata dal comandante di legione, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

La retrocessione dei sottufficiali e la incorporazione nella compagnia di disciplina o l'espulsione dal Corpo sono sancite dal comandante generale del Corpo, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato può essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

b) abbandono del posto;

c) carpito arruolamento;

d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'ap-

plicazione delle pene maggiori che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

È espulso dal Corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato può essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assoluzione.

Chi contrae matrimonio senza permesso è incorporato definitivamente nelle Compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

Se però appartiene al contingente speciale, di cui all'art. 5, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

#### Art. 22.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° col rimprovero semplice;

2° con gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

3° col rimprovero solenne;

4° con gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;

5° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da un mese ad un anno;

6° con la revoca dall'impiego;

7° con la destituzione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni, di cui ai nn. 1 e 2 si applicano per le lievi mancanze alla disciplina od alle regole del servizio, e sono inflitte, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento, da qualunque ufficiale superiore in grado, che abbia comando diretto.

Le punizioni, di cui ai nn. 3 e 4 si applicano per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti punizioni, e vengono inflitte dai comandanti di legione.

Quelle di cui ai nn. 5, 6 e 7 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina ed alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate:

a) la sospensione dal comandante generale del Corpo, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'articolo seguente;

b) la revoca e la destituzione con decreto

Reale, sul conforme parere del Consiglio di disciplina.

Pei comandanti di legione le punizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 sono pronunciate dal comandante generale del Corpo; quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7 si applicano con le norme stabilite per gli altri ufficiali.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

Gli ufficiali sospesi rimangono soggetti alla subordinazione ed alla disciplina, secondo le disposizioni della presente legge.

#### Art. 23.

Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali inferiori è presieduto da un comandante di legione del Corpo; per gli ufficiali superiori da un generale dell'esercito. Ne fanno parte due ufficiali del Corpo del grado immediatamente superiore e due di grado pari a quello dell'ufficiale che deve essere giudicato.

Qualora nello stesso grado non sianvi ufficiali più anziani di quello sottoposto a giudizio, si risalirà agli ufficiali del grado immediatamente superiore.

Quando debbasi giudicare un colonnello, del Consiglio di disciplina faranno parte quattro ufficiali dello stesso grado, qualunque sia la loro anzianità.

Gli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono designati di volta in volta dal ministro delle finanze.

Il Presidente del Consiglio di disciplina nomina a relatore uno dei membri, il quale dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale da giudicarsi, salvo che questi sia un colonnello.

L'ufficiale sottoposto a giudizio ha il diritto di recusare per una volta un membro del Consiglio, senza addurne i motivi; purchè ne faccia la dichiarazione entro tre giorni da quello in cui gli viene notificato l'avviso di convocazione. In tal caso l'ufficiale recusato sarà sostituito da un altro di pari grado.

Le norme per la procedura del Consiglio di disciplina saranno stabilite dal regolamento.

#### Art. 24.

È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'articolo 18.

L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito che incorrano nella medesima mancanza.

#### Art. 25.

L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

#### Art. 26.

Sono puniti secondo il Codice penale per l'esercito le guardie di finanza di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, rivolta, ammutinamento o insubordinazione verso superiori in grado o nel comando del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della Regia marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorchè provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.

Per l'insubordinazione, le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che, a norma del Codice penale comune, importi una pena più grave. In tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

#### Art. 27.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) *Per truppa riunita*, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;



b) Per militari, le guardie di finanza di ogni grado.

Agli stessi effetti, per stabilimenti militari s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo.

Art. 28.

La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito.

Art. 29.

La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 30.

Le guardie di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distruggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nell'articolo 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distrugga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degl'individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 31.

Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'articolo 43 dello stesso Codice.

Art. 32.

Pei reati preveduti negli articoli 26, 28, 29, 30 e 31 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1<sup>a</sup> del Codice penale per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai Tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.

Art. 33.

Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici del Tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce per i giudici militari.

Nei Tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e dev'essere designato dal comandante della Divisione militare nella quale ha sede il Tribunale.

Nei Tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei Tribunali militari.

Art. 34.

L'articolo 209 del Codice penale per l'esercito è applicabile anche alle guardie di finanza.



## Art. 35.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte, riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

## Art. 36.

I gradi e i soldi pel Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali o di guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

Gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.

Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sessant'anni di età e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuto cinquanta.

Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali e le guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il ser-

vizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio che verrà prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

## Art. 37.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nello adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'articolo 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371.

b) con la stessa limitazione anche i posti d'inservente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del Regio decreto 26 giugno 1904, n. 338.

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle Intendenze di finanza, a' termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;

d) tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal Regio decreto 26 gennaio 1902, n. 22;

e) tutti i posti di volontario del Dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al

loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo « *Soldo della guardia di finanza* », da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere *d, e*, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera *c*, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle guardie scelte cheentino almeno 15 anni di servizio.

## Art. 38.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

## Art. 39.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verrà successivamente formandosi sarà investito in rendita consolidata 5 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

## Art. 40.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.

## Art. 41.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione di ragioneria del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un ufficiale inferiore della guardia di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

## Art. 42.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme pel conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del Corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali pel rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 43.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, nu-

mere 721, avevano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per la pensione degli impiegati civili.

## Art. 44.

Il Governo potrà collocare in disponibilità gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilità saranno designati dal ministro delle finanze; gli ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito presidente del Comitato istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo approvato col Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

La stessa Commissione designerà per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gli esami di concorso per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori, a misura che vi saranno posti disponibili.

Agli ispettori ed ai tenenti di prima classe verrà corrisposta, con assegno *ad personam*, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce per i maggiori e per i tenenti.

## Art. 45.

Gli assegni di disponibilità e quelli *ad personam*, indicati nell'articolo precedente saranno pagati mediante economie, sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al capitolo « soldi e soprassoldi per le guardie di finanza.

## TABELLA PRIMA DEI GRADI E DEI SOLDI.

*Ufficiali.*

	Soldo annuo.
Comandante generale . . . . .	L. 9,000
Colonnelli . . . . .	» 6,000
Tenenti colonnelli . . . . .	» 5,000
Maggiori . . . . .	» 4,400
Capitani . . . . .	» 3,200
Tenenti . . . . .	» 2,400
Sottonenti . . . . .	» 2,000

*Sottufficiali e guardie.*

	Assegno giornaliero
Marescialli maggiori. . . . .	L. 4.25
Marescialli . . . . .	» 4.—
Brigadieri . . . . .	» 3.50
Sottobrigadieri. . . . .	» 2.90
Guardie scelte . . . . .	» 2.70
Guardie comuni . . . . .	» 2.50
Allievi . . . . .	» 1.90

Ai brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di L. 100.

Pei sottobrigadieri, questo soprassoldo viene elevato a L. 200 dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottufficiali e le guardie acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

ai sottufficiali ed alle guardie del ramo mare, L. 200;

ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne, L. 144;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea ed a quelli addetti ai depositi d'istruzione, L. 108.

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Ai sottufficiali che vengono promossi ufficiali

si corrisponde una indennità di L. 300, quale assegno di primo corredo.

Ai sottufficiali e alle guardie che vengono assegnati per la prima volta ai circoli di confine alpestre, si corrisponde un'indennità di L. 40, per l'acquisto degli indumenti speciali richiesti dal servizio.

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata agli ufficiali inferiori ed ai sottufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennità è accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammogliati che sebbene acquartierati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute, viene sospesa la corresponsione del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni . . . . L. 2.00  
per le guardie scelte e i sottobrigadieri . . . . » 2.20  
pei brigadieri e marescialli . . » 2.40

Il soldo degli allievi, delle guardie e dei sottufficiali, che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla Massa, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi . . . . . L. 0.40  
per le guardie comuni . . . . » 0.60  
per le guardie scelte e pei sottobrigadieri . . . . » 0.80  
pei brigadieri e marescialli . . » 1.00

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Lo stesso trattamento si fa ai sottufficiali ed alle guardie che s'inviano in licenza straordinaria per motivi di salute.

Ai sottufficiali ed alle guardie aventi diritto alla pensione, quando, su loro domanda o per inabilità al servizio debbano inviarsi in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, si corrisponde la metà del soldo se essi hanno meno di 25 anni di servizio, e due terzi se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

Gli allievi sono esonerati da qualunque ritenuta ordinaria o straordinaria per la costituzione del proprio fondo di massa, durante il periodo di permanenza nella loro legione.

Seconda tabella delle pensioni degli ufficiali inferiori sottufficiali e guardie.

GRADI	Pensioni accordate	
	per 15 anni di servizio	per 30 e più anni di servizio
Capitani . . . . . L.	800	2,560
Tenenti . . . . . »	600	1,920
Sottotenenti . . . . . »	500	1,600
Marescialli maggiori . . . . . »	390	1,240
Marescialli ordinari . . . . . »	365	1,170
Brigadieri . . . . . »	320	1,020
Sottobrigadieri . . . . . »	265	845
Guardie scelte . . . . . »	245	790
Guardie comuni . . . . . »	230	730

Il tempo passato nei depositi d'istruzione sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie comuni.

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* fissati dalla tabella.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione degli ufficiali nella misura di un decimo della pensione medesima; ogni soprassoldo accresce la pensione dei sottufficiali e delle guardie scelte di lire 25 nel minimo e di lire 80 nel massimo su indicati.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, che chiedono di essere collocati a riposo per anzianità di servizio od avanzata età, prima di aver compiuto i trent'anni di servizio, è ap-

plicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità, è accordata la metà ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Per le vedove e per gli orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal citato testo unico per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione coloro che non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se ufficiali inferiori, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

(Approvato).

## ALLEGATO B.

## Nuovo organico.

GRADO	Numero dei posti pel servizio				Totale	Soldo			Spesa totale Per categoria
	generale del Corpo	dogana- nale	del D. C. di Napoli	del D. C. di Roma		Individuale		Complessivo	
	Attivo	Seden- tario	Attivo	Attivo		Gior- naliero	Annuo		
<b>Ufficiali superiori.</b>									
Comandante generale . . . . .	1	»	»	»	1	»	9,000 »	9,000 »	9,000 »
Colonnelli . . . . .	6	»	»	»	6	»	6,000 »	36,000 »	253,200 »
Tenenti colonnelli . . . . .	10	»	»	»	10	»	5,000 »	50,000 »	
Maggiori . . . . .	36	»	1	1	38	»	4,400 »	167,200 »	
<b>Ufficiali inferiori.</b>									
Capitani . . . . .	98	»	1	1	100	»	3,200 »	320,000 »	844,400 »
Tenenti . . . . .	148	»	5	3	156	»	2,400 »	374,400 »	
Sottotenenti . . . . .	68	»	4	3	75	»	2,000 »	150,000 »	
	367		11	8	386				1,106,600 »
<b>TRUPPA</b>									
<b>Sottufficiali.</b>									
Marescialli maggiori . . . . .	50	»	»	»	50	4.25	1,551.25	77,562.50	4,930,055 »
Marescialli . . . . .	320	148	16	16	500	4 »	1,460 »	730,000 »	
Brigadieri . . . . .	1,210	140	38	12	1,400	3.50	1,277.50	1,788,500 »	
Sottobrigadieri . . . . .	2,032	50	66	57	2,205	2.90	1,058.50	2,461,012.50	
	3,612	338	120	85	4,155				
<b>Guardie.</b>									
Guardie scelte . . . . .	2,055	»	61	34	2,150	2.70	985.50	2,118,825 »	12,927,387.50
Id. comuni . . . . .	10,071	»	550	350	10,971	2.50	912.50	10,011,037.50	
Allievi . . . . .	1,150	»	»	»	1,150	1.90	693.50	797,525 »	
	13,276		611	384	14,271				18,964,042.50
Indennità di carica al comandante generale e al comandante in seconda . . . . .									L. 4,000 »
Soprassoldo ai marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte . . . . .									» 130,000 »
Indennità del 10 % sul soldo agli ufficiali inferiori, non provvisti di alloggio in caserma . . . . .									» 60,000 »
Indennità annua di lire 200 a 1577 individui del ramo mare . . . . .									» 315,400 »
									<b>Totale . . . . . L. 19,473,442.50</b>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dal Vesuvio dell'aprile 1906» (N. 360).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 360).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il senatore Zumbini ha facoltà di parlare.

ZUMBINI. Il Senato non si spaventi; dirò due parole soltanto; il tempo stringe; nè io poi sono uno di quelli che abbiano la capacità e quindi il diritto di fare lunghi discorsi.

Delle ragioni della presente legge e di quanto valga a illustrarne i motivi, riferirò convenientemente l'egregio relatore della Commissione. A me, che vivo da più anni alle radici del Vesuvio e che, dal principio alla fine, ho potuto assistere al flagello che colpiva quelle regioni, basterà ricordare come a quel grande flagello di natura, si contrapponesse immediatamente, per temperarne al possibile gli effetti, una non meno straordinaria forza di carità e di fraternità umana.

Il flagello fu davvero straordinario: alla eruzione, a quella cioè che comunemente così vien detta, cioè alle lave, agli ininterrotti rombi e scotimenti sotterranei, si accompagnarono, e, pur quando questi fenomeni venivano decrescendo, la pioggia delle ceneri e dei lapilli, e in ultimo i torrenti di fango. Una serie di fenomeni, alcuni dei quali durati fino agli ultimi giorni, che, secondo vari luoghi, danneggiò o devastò quelle pur così liete e belle regioni. (Approvazioni).

Coi danni materiali si congiunsero naturalmente le più crudeli angosce degli spiriti. Fra tanti spettacoli di dolore, ricorderò quello di turbe e di intere popolazioni fuggenti mentre il formidabile monte, continuando sempre a tuonare, pareva volesse far più amara e disastrosa la fuga di coloro a cui esso avea già distrutto

i dolci nidi dove quegli infelici erano nati e cresciuti.

Purtroppo la natura quando è in collera, in nessun altro luogo si mostra, o pare, così tremenda e feroce, come in quello appunto dov'essa, d'ordinario, più splende e più ride.

Or, come dicevo, a quell'immane collera si contrappose subito la forza della carità umana. Primo fra quegli esempi, le visite di S. M. il Re, che una volta vidi giungere colà in uno di quei momenti, in cui il pino del Vesuvio, curvandosi e allargandosi come un'ala immensa, involgeva in sè terre e paesi: e quivi allora anche in pieno giorno, tutto era notte, silenzio e orrore di natura. (Bene!).

Non meno bello l'esempio di S. A. R. il Duca d'Aosta che vidi nelle cucine economiche di Portici: lo vidi assistere alla distribuzione delle minestre e interrogare sulle loro condizioni domestiche quelle povere donne e intenderne la parola dialettale per quell'affetto verace che ci fa intendere in qualunque linguaggio il bisogno degli altri. (Bene!).

Ricorderò ancora i militari tutti, ufficiali, soldati, che fecero prove egregie di abnegazione. Ed ebbero la lode di tutti, non perchè esercitassero esattamente il loro dovere, chè la lode in questo caso sarebbe per essi ingiuriosa, ma per l'amore che ci mettevano. Si sarebbe detto che ciascuno di loro soccorresse e aiutasse la propria famiglia. (Benissimo).

Sarei poi ingrato, e nel tempo stesso infedele interprete del cuore di quelle popolazioni se non ricordassi anche l'onore Sonnino, che in una di quelle terribili giornate incontrai a Portici dov'egli in quello, come in altri luoghi, benchè malato, era accorso per vedere con i propri occhi e provvedere.

Il sentimento della gratitudine e l'ammirazione di ciò che è bello e buono non serra porte, non esclude nessuno di quanti concorsero alla formazione di questa legge: ministri passati, ministri presenti, Camera dei deputati; e così anche sarà del Senato. Ma già tutti questi Poteri medesimi non sono che interpreti di quanto brama e vuole tutta la gran Patria italiana, quando e semprechè qualcuna delle sue parti abbia bisogno del suo aiuto. (Bene!).

Ora un'altra parola su questo disegno di legge; le sue disposizioni nel loro complesso



sono veramente buone e saranno feconde di utili effetti. Il Governo certamente vorrà farle eseguire come si conviene. Tuttavia voglio raccomandargliene due più particolarmente, perchè mi sembrano degne, in singolar maniera, delle sue cure paterne.

La prima contenuta nell'art. 58 *b* è quella per cui saranno elargite lire centomila ai proprietari più bisognosi di fondi rustici urbani distrutti dalle lave vulcaniche. Oh! quei proprietari ne hanno veramente bisogno. Nel più dei casi appartengono al novero di quei piccoli possidenti, che, almeno nelle provincie meridionali, oramai sono poco men che distrutti. Sono piccoli, sì, ma non più proprietari. Appartengono alla borghesia soltanto di nome e, quasi per essere involti nella lotta contro quella, senza neanche averne i vantaggi. (*Bene! Bravo!*).

L'altra disposizione è quella contenuta nell'art. 32. Per essa lo sgravio dell'imposta non sarà concesso se non a condizione che il proprietario del fondo, dato in affitto, provi di avere, alla sua volta, consentito all'affittuario, o al coono, una corrispondente proporzionale del canone.

Codesta è una disposizione più benefica che sarà di gran giovamento a quei poveri contadini ai quali il Governo pensa poco o punto, incalzato com'è continuamente da quelli che sanno farsi più valere; eppure i contadini nel più dei casi hanno molta più virtù e insieme molti più bisogni degli stessi operai. (*Approvazioni*).

Non aggiungo altro. Confido che il Senato darà il voto unanime a questo disegno di legge, e il suo voto in questo momento in cui egli chiude i suoi lavori, giungerà anche come un saluto e come un augurio alle belle contrade vesuviane. Che dico? Giungerà come tale anche ad ogni altra parte del nostro Paese, perchè, se inseparabile è il bene del Re e della Patria, non meno inseparabile è il bene di tutte le regioni italiane. (*Vivissim approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Il tempo incalza e sarò pertanto di una brevità tacitiana.

A nome dell'Ufficio centrale mi limiterò o richiamare il contenuto della legge, la quale ha per iscopo di lenire i gravi danni portati a

provincie, a comuni ed a privati dall'eruzione del Vesuvio.

Il disegno di legge è provvido, necessario, urgente.

Il Governo è benemerito d'averlo proposto. Prima che si chiuda poi la discussione, credo mio obbligo ricordare le benemeritenze dei Sovrani, dell'esercito e di quanti fraternamente soccorsero gl'infelici fratelli colpiti da quell'immane disastro.

E poi caro a me, settentrionale, raccomandare ai colleghi che, con nuova solidarietà nazionale, vogliano dare unanime il loro voto a questa legge. (*Approvazioni*).

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle nobilissime parole con le quali il senatore Zumbini ha espresso la gratitudine di tutto il Paese verso coloro che si sono prestati nel gran disastro del Vesuvio, dal Re ai più modesti funzionari, ed ha insieme espressa la gratitudine delle popolazioni danneggiate per il grande atto di solidarietà nazionale che si compendia in questa legge.

Ringrazio poi il senatore Zumbini delle parole cortesi avute per il Governo, il quale ha presentato, e ha fatto ogni sforzo, perchè questo progetto, destinato a soccorrere all'immane sventura dei danni del Vesuvio, venisse al più presto possibile ad alleviare i danni medesimi.

Circa le osservazioni fatte sul progetto, queste si aggirarono unicamente su due punti, e furono per richiamare l'attenzione del Senato sulla bontà dei provvedimenti che nei due articoli accennati dal senatore Zumbini, il 32 e il 58, sono contenuti. Il Governo comprende però il significato di questo rilievo fatto dal senatore Zumbini; e lo intende come una raccomandazione che queste disposizioni sieno attuate con sollecitudine e con rigorosa imparzialità. Non dubiti il senatore Zumbini e non dubiti il Senato che questo stesso pensiero ispirerà l'opera del Governo.

Chiudo col rivolgere un vivo ringraziamento all'Ufficio centrale e al relatore, che hanno così presto e bene assoluto il loro compito concorrendo a far sì che questi provvedimenti possano immediatamente essere attuati, e che ad onta della strettezza del tempo, in cui fu

costretto a dibattersi il Parlamento, fosse così presto compiuto questo atto di giustizia e di solidarietà nazionale. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

## TITOLO I.

### Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie.

#### CAPO I.

#### *Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali.*

##### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3,000,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai lavori di sgombrò e riattamento delle strade interne ed esterne, nonché alla ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei comuni danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma il Governo del Re rimborserà ai comuni indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, l'intera spesa sostenuta e regolarmente accertata, e concederà sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai comuni compresi nella tabella B, e del 60 per cento a quelli della tabella C.

(Approvato).

##### Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui di favore:

a) ai comuni compresi nella tabella D annessa alla presente legge, allo scopo di procurar loro i mezzi per reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per lo sgombrò delle strade o per la riparazione dei danni causati ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio;

b) agl'Istituti di beneficenza che esistono ed erogano la loro beneficenza nei comuni compresi nella tabella A, B, C, D, allo scopo di reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per la riparazione dei danni

causati ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio, e per supplire alle eventuali deficienze dei loro bilanci del corrente esercizio nella parte relativa alla erogazione dei fondi di beneficenza.

Questi mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni, e le loro annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno a carico dello Stato per i soli primi due anni.

La spesa a carico dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per gli esercizi 1906-907 e 1907-908.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di lire 1,500,000.

(Approvato).

##### Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 1,300,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero dei lavori pubblici, per la concessione di sussidi alle provincie di Avellino, Caserta e Napoli in rimborso della spesa strettamente necessaria per lo sgombrò ed il riattamento delle strade provinciali, e per la riparazione dei danni verificatisi ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

(Approvato).

##### Art. 4.

Fino alla concorrenza della somma che resta a carico dei comuni compresi nelle tabelle B, C e delle provincie di Avellino, Caserta e Napoli per gli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, la Cassa depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad accordare agli enti stessi, mutui di favore ammortizzabili in 50 anni.

(Approvato).

##### Art. 5.

La Cassa di depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad accordare ai comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma mutui di favore per la provvista di acqua potabile.

Tali mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e degli ammortamenti, per metà

andranno a carico dello Stato e per metà a carico degli enti mutuatari.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare a somma di lire 800,000.

Per la spesa relativa a carico dello Stato si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Le opere di cui sopra dovranno essere compiute nel periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge e saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

(Approvato).

#### Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 150,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti dell'esercizio 1905-906, per le riparazioni delle chiese parrocchiali danneggiate dall'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma saranno corrisposti i sussidi ai comuni tenuti a provvedervi, nella stessa proporzione indicata nell'art. 1 della presente legge, qualora però altre persone od enti non vi siano obbligati in precedenza.

(Approvato).

#### Art. 7.

La concessione dei sussidi di cui agli articoli 1, 3 e 6 della presente legge verrà accordata dal competente Ministero dietro domanda dell'ente da sussidiare.

Tale domanda dovrà esser corredata:

1° da una relazione dell'ufficio del Genio civile che attesti la necessità dei lavori proposti;

2° da una regolare perizia dei lavori eseguiti o da eseguire munita del visto del predetto ufficio del Genio civile.

Si farà poi luogo al pagamento dei sussidi stessi dietro domanda dall'ente interessato corredata:

a) da un regolare rendiconto;

b) da un certificato dell'ufficio del Genio civile che attesti la completa esecuzione dei lavori, e ne accerti l'ammontare.

Su tali sussidi sarà trattenuta e rimborsata

al Comitato centrale di soccorso, istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1906, la quota da esso eventualmente anticipata per i lavori stessi.

A tal fine il Comitato suddetto comunicherà al Governo del Re l'elenco delle quote da esso anticipate alle Amministrazioni comunali e provinciali.

Ove le somme anticipate dal Comitato per le spese di cui all'art. 1 della presente legge superino la quota di rimborso stabilita nel 2° comma dello stesso articolo, la eccedenza rimarrà a beneficio dei comuni sovvenuti.

(Approvato).

#### Art. 8.

Per i prestiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge non è applicabile il limite del primo comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Agli stessi prestiti sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, numero 341.

(Approvato)

#### Art. 9.

È approvato l'unito schema di contratto stipulato tra il maggior generale signor Gustavo Durelli, in rappresentanza del Comitato centrale di soccorso, e il signor Giuseppe Perrone Paladini in data 16 giugno 1906, col quale viene provveduto alla costruzione di casette per pronto ricovero della popolazione di Ottaiano rimasta senza tetto; ed è autorizzata la relativa spesa di L. 700,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero degli interni.

Le case saranno cedute in proprietà alla locale Congregazione di carità, con obbligo di concederle alle famiglie più povere del comune con fitti modicissimi.

Le concessioni in fitto si faranno per sorteggio tra la popolazione povera nei modi che verranno indicati dal regolamento.

(Approvato).

## CAPO II.

*Mezzi per provvedere ai bisogni finanziari dei Comuni danneggiati.*

## Art. 10.

Le sovrimposte comunali comprese nelle esenzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma del seguente art. 28 saranno rimborsate agli enti creditori dal Tesoro dello Stato.

Le sovrimposte provinciali comprese nelle esenzioni temporanee come sopra saranno rimborsate alle provincie dal Tesoro dello Stato soltanto per l'anno in corso.

Sulle quote di sovrimposta da rimborsare ai comuni, lo Stato, dietro richiesta degli interessati, potrà accordare anticipazioni provvisorie.

La commisurazione e la ripartizione delle sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere fatte in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alle predette esenzioni nè alle riduzioni di estimo.

(Approvato).

## Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 225,000, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ripartita negli esercizi 1905-906, 1906-1907 e 1907-1908, nella misura rispettivamente di lire 100,000, lire 75,000 e lire 50,000 allo scopo di provvedere alle deficienze dei bilanci ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro di Palma, Somma, Nola per la frazione Piazzolla-Cinquevie, e Boscotrecase per il Rione Oratorio.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su proposta delle rispettive Giunte provinciali amministrative, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare ai detti comuni in causa ed anche in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio. Anche su queste somme saranno prelevate e rimborsate le anticipazioni a tale scopo fatte dal Comitato centrale di soccorso.

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni compresi nelle tabelle A, B, C, mutui di favore ammortizzabili in 50

anni, senza alcun contributo da parte dello Stato, per ripianare le deficienze provenienti da mancata esazione delle tasse comunali iscritte nei bilanci del corrente anno 1906.

(Approvato).

## Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere a mezzo dei Regi commissari, invece dei Consigli comunali, la gestione straordinaria dei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma.

Lo scioglimento dei Consigli sarà fatto con decreto Reale e la durata di esso potrà essere prorogata di sei in sei mesi fino a tre anni.

(Approvato).

## Art. 13.

I commissari straordinari nominati in virtù della presente legge, oltre alle ordinarie attribuzioni di cui all'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, potranno in linea d'urgenza assumere tutti i poteri del Consiglio comunale, col parere consultivo di una Commissione di sei membri nominati dal prefetto della provincia fra gli elettori del comune. In tal caso le loro deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per produrre tutti gli effetti di legge.

Le indennità spettanti ai commissari suddetti saranno a carico dello Stato.

(Approvato).

## TITOLO II.

## CAPO UNICO.

*Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato.*

## Art. 14.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,900,000 per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle susseguenti alluvioni, nonchè per provvedere alle conseguenti sistemazioni idrauliche e fo-

restali delle opere di bonifica inscritte ai numeri 7 ed 8 della tabella 1 annessa al testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1905, n. 195.

(Approvato).

#### Art. 15.

È pure autorizzata la spesa straordinaria di L. 2,000,000 per riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua e loro bacini discendenti dalla falda meridionale del Vesuvio compresa fra i torrenti Farina e Campitelli.

(Approvato).

#### Art. 16.

Le opere di riparazione e sistemazione stabilite nei due precedenti articoli saranno eseguite a totale spesa dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 17.

Le somme da stanziare in bilancio agli effetti degli art. 14 e 15 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel periodo finanziario dal 1905-906 al 1911-912 secondo le tabelle E e F annesse alla presente legge.

Qualora l'urgenza dell'esecuzione delle opere imponesse una variazione negli stanziamenti di cui nelle tabelle predette, il Governo del Re è in facoltà di provvedervi nel limite del complessivo fondo autorizzato mediante le somme disponibili in competenze e residui delle bonifiche dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333.

Le somme in tal guisa prelevate verranno reintegrate a mano a mano che maturano gli stanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 18.

Alla manutenzione delle opere che saranno eseguite in base all'art. 15 della presente legge nella falda meridionale del Vesuvio provvederà lo Stato per i primi due anni e successivamente il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia in ana-

logia a quanto è prescritto dall'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

(Approvato).

#### Art. 19.

All'esecuzione delle opere contemplate dagli articoli 14 e 15 della presente legge, provvederà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio per la parte riguardante le opere di rinsaldamento della zona montana.

(Approvato).

#### Art. 20.

Con decreto Reale sarà stabilito il perimetro della zona da sottoporre a vincolo forestale nei monti di Somma e Vesuvio.

Detto perimetro sarà fissato sulle carte dell'Istituto geografico militare nella scala da 1 a 10,000 e diverrà esecutivo quindici giorni dopo la sua pubblicazione nei comuni compresi nel perimetro stesso.

I terreni in esso compresi che non siano sottoposti al vincolo forestale, giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolati per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da stabilirsi dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 21.

Qualora in seguito all'applicazione dell'articolo precedente derivasse diminuzione di reddito ad un terreno sottoposto o da sottoporsi al vincolo forestale, il proprietario avrà diritto ad una indennità, che in caso di contestazione sarà stabilita inappellabilmente da tre arbitri nominati:

uno dal prefetto della provincia;

uno dal proprietario interessato;

ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ricade il terreno da sottoporre a vincolo.

(Approvato).

#### Art. 22.

In deroga di ogni disposizione contraria ed esclusivamente per le opere da eseguirsi dallo Stato in virtù dei precedenti articoli 14 e 15,

è data facoltà all'Ispettore superiore del Genio civile per il XIII compartimento di approvare i relativi progetti e di disporre l'esecuzione, quando il loro importo non superi le L. 200,000 e sia compreso nei fondi stanziati in bilancio.

L'Ispettore suddetto potrà pure autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi in economia o per cottimi fiduciari senza la formalità di cui all'articolo 68 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1895, n. 350.

(Approvato).

#### Art. 23.

È autorizzata la spesa di L. 50,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-1906 del Ministero della pubblica istruzione per riparare ai danni arrecati dall'eruzione all'Osservatorio vesuviano e per provviste di materiale scientifico.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Provvedimenti a favore dei privati.

##### CAPO I.

##### *Sgravi tributari.*

#### Art. 24.

Sono convertiti in legge i Reali decreti 19 aprile 1906, n. 140, 25 aprile 1906, n. 214, e 14 giugno 1906 (allegati 1°, 2° e 3°) concernenti la sospensione della riscossione della 2ª e 3ª rata 1906 delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile in alcuni comuni delle provincie di Napoli, Caserta e Salerno danneggiati dalla eruzione del Vesuvio e la sospensione delle medesime rate delle imposte erariali sui terreni in altri comuni delle provincie di Napoli, Salerno e Avellino, pure danneggiati dall'eruzione predetta.

La detta sospensione nei limiti e per i comuni indicati nel Regio decreto 14 giugno 1906 continuerà ad aver vigore eccetto che per l'imposta di ricchezza mobile, per le successive rate dell'anno in corso e fino a quando verranno attuati in ciascun comune i definitivi provvedimenti di sgravio disposti dalla presente legge.

Le provincie e i comuni, in conformità della sospensione accordata per la quota erariale,

sono autorizzati a consentire la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

(Approvato).

#### Art. 25.

Le quote di sovrimposta sospese e vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno, col carico dei relativi interessi, pagate direttamente dal tesoro dello Stato con le somme dovute ai comuni e alle provincie danneggiate ai termini dell'art. 10 della presente legge, e dal Ministero dell'interno coi sussidi di cui al successivo art. 11.

In difetto delle anzidette somme, le quote di sovrimposta dovute a garanzia di mutui ai predetti Istituti, saranno per la loro rimanenza, col carico dei relativi interessi, ripartite in non più di 48 rate bimestrali, a cominciare dal 1907.

(Approvato).

#### Art. 26.

Pei fabbricati urbani dei comuni danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, rovinati in tutto od in parte per effetto della eruzione del Vesuvio e per quelli divenuti in tutto o nella massima parte inabitabili o inservibili per necessità di straordinarie riparazioni, la sospensione di cui all'articolo precedente si convertirà in sgravio definitivo dal giorno della distruzione totale o parziale o della inabitabilità o inservibilità delle costruzioni.

A favore dei proprietari dei fabbricati urbani non distrutti nè resi inabitabili o inservibili, ma che hanno subita una diminuzione nel valore locativo in causa dell'eruzione, verrà eseguita d'ufficio la revisione parziale del reddito per qualunque diminuzione e con effetto dall'epoca suindicata.

Per i procedimenti relativi agli sgravi e alle revisioni straordinarie si applicheranno le rispettive disposizioni vigenti in materia.

(Approvato).

#### Art. 27.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati, a causa dei danni di cui in primo comma dell'articolo 26 nei comuni



danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimenti, per i fabbricati per i quali, in relazione ai danni di cui al secondo comma dell'articolo stesso si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

(Approvato).

#### Art. 28.

Agli effetti dei provvedimenti concernenti l'imposta sui terreni, i territori danneggiati verranno divisi in cinque categorie a seconda della diversa entità dei danni. Apparterranno alla prima i terreni per i quali risulterà la perdita totale o nella massima parte dell'attività produttiva, anche in via temporanea, per causa della eruzione del Vesuvio, e per essi sarà concesso il discarico del relativo estimo dal catasto, con effetto dall'epoca del disastro, ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti del 4 luglio 1897, n. 276.

Qualora però tali terreni riacquistassero totalmente o parzialmente la perdita attività produttiva, l'estimo verrà ripristinato in tutto o in parte, ma la imposta prediale erariale e le sovrimposte relative non potranno esigersi se non dopo il quinto anno successivo a quello del verificatosi evento.

Nella seconda categoria verranno inclusi i terreni per i quali occorrono almeno tre anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi saranno esenti dall'imposta prediale erariale e dalle relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 fino a tutto il 1909. Se però questi terreni alla fine del 1909 non si troveranno ancora in istato di normale coltivazione, saranno, secondo i casi, ammessi ad ulteriore esenzione.

Nella terza categoria saranno classificati i terreni per i quali sono sufficienti due anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata del 1906 fino a tutto il 1908.

Alla quarta categoria apparterranno i terreni per i quali è sufficiente un anno, oltre quello in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 a tutto il 1907.

Alla quinta categoria apparterranno i terreni per i quali è sufficiente l'anno in corso per essere posti in istato di normale coltivazione o che hanno perduto per effetto della eruzione del Vesuvio non meno di un terzo del prodotto dell'anno 1906 per ogni singolo fondo. Questi terreni saranno esenti dalla imposta erariale suddetta e relative sovrimposte per tutto il 1906.

Nel periodo in cui dura l'esenzione dall'imposta si procederà alla revisione degli estimi per i terreni della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria, i quali abbiano perduta in parte la loro attività produttiva, e ciò tanto nei riguardi del vigente catasto, quanto del nuovo ordinato con la legge del 1<sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682 (serie 3<sup>a</sup>).

(Approvato).

#### Art. 29.

Il Governo, all'infuori delle norme ordinarie fissate dal Regio decreto 10 giugno 1817, dalla legge 4 luglio 1897, n. 276, e regolamento relativo della stessa data n. 277, e della legge 1<sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682, sulla perequazione fondiaria e regolamento relativo 26 gennaio 1905, n. 65, provvederà d'ufficio ed a spese dello Stato a quanto occorre per la esecuzione del precedente articolo, nel termine non maggiore di tre mesi dalla data della presente legge.

Gli sgravi e le riduzioni concesse, sia per la imposta fabbricati, sia per l'imposta terreni verranno portati a notizia degli interessati mercè notificazioni individuali e pubblicazione all'albo pretorio comunale di un elenco, contenente, per ciascun comune, il nome dei contribuenti e lo ammontare degli sgravi loro concessi.

Contro l'operato dell'Amministrazione catastale competeranno i reclami a norma di legge.

Dalla data di pubblicazione del suddetto elenco cesserà di aver luogo nel comune la sospensione di cui al secondo comma dell'articolo 24.

(Approvato).



## Art. 30.

L'importo delle quote erariali sgravate per effetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 28 non sarà reimposto, ma andrà in diminuzione del contingente.

(Approvato).

## Art. 31.

Per le case rurali che furono distrutte o rese inservibili per causa della eruzione del Vesuvio e che siano iscritte in catasto con un estimo proprio, verrà concesso d'ufficio lo sgravio della corrispondente imposta dall'epoca dell'infortunio.

(Approvato).

## Art. 32.

Nella ipotesi di terreni che abbiano parzialmente perduta l'attività produttiva e nell'altra contemplata nell'ultimo comma dell'art. 28 lo sgravio non sarà concesso se non a condizione che il proprietario del fondo dato in affitto provi di avere, a sua volta, consentito all'affittuario o al colono una corrispondente proporzionale riduzione del canone, siavi o no tenuto per patto contrattuale o per legge.

(Approvato).

## Art. 33.

Ai contribuenti privati per redditi incerti e variabili di ricchezza mobile di categoria B e C nei comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, che verranno indicati con decreto Reale, è accordato il diritto di chiedere, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto stesso, una revisione straordinaria del loro reddito, agli effetti dello sgravio per l'imposta del 1906 senza pregiudizio di quella ordinaria che già avessero domandata.

(Approvato).

## Art. 34.

Le quote d'imposta e sovrimposta sospese e non comprese negli sgravi definitivi, verranno ripartite in diciotto rate uguali, che andranno a scadere con quelle ordinarie degli anni 1907-1908-909.

(Approvato).

## Art. 35.

Le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 si applicheranno nei comuni indicati nelle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 36.

È accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal Governo del Re alla introduzione nello Stato a daziato sospeso, stati inviati dall'estero in dono al Comitato centrale di soccorso dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio.

(Approvato).

## CAPO II.

*Prestiti e mutui di favore.*

## Art. 37.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei rispettivi statuti o delle leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati:

1° ad accordare sovvenzioni ipotecarie per l'ammontare complessivo di lire otto milioni allo scopo di rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 nei comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno indicati nelle tabelle A, B, C annesse alla presente legge, purchè la spesa occorrente non superi la metà del valore che acquisteranno i fondi dopo compiuti i lavori di bonificazione;

2° ad accordare fino alla concorrenza di lire due milioni sovvenzioni ipotecarie per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati che nei comuni delle provincie suddette rimasero danneggiati in dipendenza della stessa eruzione.

(Approvato).

## Art. 38.

Le sovvenzioni ai possessori di terreni danneggiati avranno la durata massima di anni 30.

Le relative somme saranno somministrate in più rate a cominciare dalla data del contratto

e successivamente a misura che procederanno i lavori ai quali sono destinate, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per cinque anni, le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente e gli interessi saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresenterà l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 25 anni col sistema delle semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

(Approvato).

#### Art. 39.

Le sovvenzioni per la ricostruzione e le riparazioni dei fabbricati avranno la durata massima di anni 25.

Le relative somme saranno somministrate in più rate a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediranno i lavori di ricostruzione o di riparazione con le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per 5 anni le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente e gli interessi sulle somme somministrate saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresenterà l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 20 anni col sistema delle semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

(Approvato).

#### Art. 40.

La misura dell'interesse sulle sovvenzioni sarà del 4 per cento all'anno.

Gli interessi dovuti dallo Stato sulle sovvenzioni prima del periodo dell'ammortamento e le rate semestrali per l'ammortamento dei mutui, saranno pagate il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

In caso di mancato pagamento delle quote di semestralità dovute dai mutuatari, decorrerà su queste l'interesse nella stessa misura stabilita per le sovvenzioni. Tale interesse sarà interamente a carico dei sovvenuti.

(Approvato).

#### Art. 41.

Lo Stato concorrerà al pagamento delle semestralità per l'ammontare delle sovvenzioni sui terreni in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette, di cui all'articolo 38 della presente legge, e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 320,000 per ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, di lire 275,000 per l'esercizio 1908-909, di lire 225,000 per l'esercizio 1909-1910, di lire 200,000 per l'esercizio 1910-911 e di lire 185,000 per venticinque anni dall'esercizio 1911-912 al 1935-936.

(Approvato)

#### Art. 42.

Al pagamento delle semestralità per l'ammortamento delle sovvenzioni per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti, lo Stato concorrerà in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette di cui all'art. 39 della presente legge e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma annua di lire 80,000 per gli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e la somma annua di L. 55,000 per venti anni dall'esercizio 1911-912 al 1930-1931.

(Approvato).

#### Art. 43.

L'eventuale rimanenza degli stanziamenti di cui ai due articoli precedenti sarà destinata a rimborsare agli Istituti sovventori le perdite che potranno essere liquidate sulle sovvenzioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

## Art. 44.

Gli Istituti di cui all'art. 37 i quali siano disposti ad assumere le operazioni regolate dalla presente legge e s'impegnino a destinarvi una somma determinata, dovranno notificarlo al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Se le somme destinate dagli Istituti suddetti supereranno 10 milioni di lire, la quota di concorso di ciascun Istituto sarà proporzionalmente ridotta.

(Approvato).

## Art. 45.

Gli Istituti sovventori dovranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e l'amministrazione delle sovvenzioni con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La responsabilità degli Istituti facenti parte del Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio farà parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili netti di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del Consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

(Approvato).

## Art. 46.

Il Governo del Re mediante decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare il Consorzio degli Istituti sovventori ad emettere cartelle fondiariе fino a completare la somma di lire 10,000,000 stabi-

lita nell'art. 37, purchè gli Istituti suddetti abbiano versato almeno 5 milioni.

Il decreto di autorizzazione stabilirà la misura dell'interesse delle cartelle fondiariе, il quale non potrà essere maggiore del 3.75 per cento.

Lo stesso decreto stabilirà le norme per la emissione e l'ammortamento delle cartelle.

(Approvato).

## Art. 47.

Possono fruire dei benefizi della presente legge i privati proprietari degli immobili danneggiati o distrutti e nei limiti dell'art. 58 gli usufruttuari, gli usuari e i creditori ipotecari; purchè nei modi da stabilirsi nel regolamento dimostrino di non poter altrimenti provvedere alle spese che sono necessarie per ripristinare la coltura dei terreni danneggiati o per ricostruire o riparare le case danneggiate o distrutte.

Le domande di sovvenzione saranno presentate nel tempo, nei modi e con i documenti che saranno indicati nel regolamento.

(Approvato).

## Art. 48.

I contratti relativi alle sovvenzioni di cui all'art. 37 dovranno essere stipulati entro sei mesi dalla data della concessione.

I lavori a cui sono destinate le sovvenzioni dovranno essere compiuti con la maggiore sollecitudine e nel termine che sarà stabilito nell'atto di concessione del mutuo.

(Approvato).

## Art. 49.

Quando non sia possibile la dimostrazione, a tenere del Codice civile, del legittimo possesso degli immobili danneggiati o distrutti, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

(Approvato).

## Art. 50.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia delle sovvenzioni di cui all'art. 37 avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela delle sovvenzioni regolate dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari modificata la domanda di sovvenzione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni, o per ricostruire o riparare le case.

Tale opposizione sarà risolta secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Se i proprietari di terreni danneggiati o dei fabbricati danneggiati o distrutti non si curassero di provvedere alle opere occorrenti per rimettere a coltura i terreni o per ricostruire o riparare le case, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, adempite le formalità che saranno prescritte nel regolamento e fornita la dimostrazione richiesta nell'art. 47, potranno valersi delle disposizioni della presente legge per eseguirle nel loro interesse.

(Approvato).

#### Art. 51.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e tutte le sovvenzioni regolate dalla legge stessa sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di sovvenzione di qualunque natura previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli atti, anche di notificazione, che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici ufficiali.

(Approvato).

#### Art. 52.

Le quote delle semestralità di ammortamento dovute dai sovvenuti sono riscosse dal Consorzio degli Istituti sovventori con le norme,

con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalla vigente legge per la riscossione delle imposte dirette, ad eccezione della multa, alla quale è sostituito l'interesse di mora di cui all'articolo 40.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 42, 44, 50 e 55 del testo unico della legge sul Credito fondiario, approvata con Regio decreto 16 luglio 1895, n. 646.

Contro il mutuatario moroso si procede dietro richiesta del Consorzio, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

(Approvato).

### TITOLO IV.

#### Disposizioni generali.

##### Art. 53.

Le domande per il conseguimento di sussidio e mutui di cui nella presente legge dovranno essere presentate non più tardi del 1° marzo 1907.

(Approvato).

##### Art. 54.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge sia che si eseguiscano dallo Stato, sia che in qualsiasi modo siano da queste sussidiate, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata nei modi indicati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 7897 (serie terza), per il risanamento della città di Napoli.

In caso di contestazione, le indennità e i danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere saranno valutati da un Collegio permanente di tre arbitri, che pronunzieranno come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Uno degli arbitri sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello territoriale, ed uno dal Consiglio comunale di ciascuno dei comuni dove saranno situati i beni da espropriare.

I due primi arbitri saranno membri fissi del Collegio, il terzo interverrà nelle singole riunioni in cui dovranno determinarsi indennità o

danni relativi a beni situati nel comune da cui è nominato. Oltre l'arbitro ordinario, ciascuna delle dette autorità nominerà un supplente.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con decreto prefettizio da pubblicarsi a termini di legge.

Art. 55.

Ai corsi d'acqua nei quali verranno eseguiti i lavori di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 62 del testo unico di legge, decreto Reale 25 luglio 1904, n. 523, e per il servizio di piena sono ad essi applicabili norme analoghe a quelle stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 7 marzo 1895, n. 86. (Approvato).

Art. 56.

La costruzione e la riparazione delle case contemplate nella presente legge dovrà essere fatta con l'osservanza delle norme tecniche e igieniche che saranno disposte dal regolamento. (Approvato).

Art. 57.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 496,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906, da destinarsi:

a) per lire 400,000 al pagamento delle spese sostenute dai corpi del Regio esercito durante il periodo dell'eruzione del Vesuvio e delle successive alluvioni in servizio di pubblica sicurezza e pel periodo sino al 14 aprile 1906 nei servizi di pubblica assistenza;

b) per lire 96,000 alle spese per indennità speciali e soprassoldo ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti di forza pubblica nonché ai funzionari dell'Amministrazione civile provvisti di stipendio non superiore alle lire 2500, destinati al mantenimento dell'ordine pubblico od al servizio dei soccorsi durante il periodo dell'eruzione vesuviana.

La ripartizione di quest'ultima somma sarà fatta dal Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 58.

Ad integrazione dei fondi raccolti dalla beneficenza privata per i soccorsi alle popolazioni danneggiate dall'eruzione e dalle successive alluvioni è autorizzata l'assegnazione di lire 600,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.

La suddetta assegnazione comprende:

a) le lire 500,000 già anticipate al Comitato centrale di soccorso;

b) e lire 100,000 da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici e urbani distrutti dalle lave vulcaniche, in unione con le altre somme che il detto Comitato potrà destinare a tale scopo.

(Approvato).

Art. 59.

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-907 sarà allegato un conto generale dell'erogazione delle somme di cui all'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio e dalle successive alluvioni.

(Approvato).

Art. 60.

Entro due mesi dalla data della presente legge sarà formato un regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni comprese nel titolo III, cap. 2° della legge stessa relativa alle sovvenzioni ai danneggiati. Tale regolamento stabilirà le norme per la formazione del piano dei lavori e delle opere che debbono essere eseguite con l'importo delle sovvenzioni, e le cautele per assicurarne l'esecuzione.

(Approvato).

Art. 61.

Con decreto Reale da emettersi su proposta dei ministri interessati nel suddetto termine di due mesi saranno emanate le norme per la esecuzione delle altre disposizioni della presente legge.

(Approvato).

## Allegati al disegno di legge.

### TABELLA A.

*Provincia di Napoli e di Caserta:* Boscotrecase — Ottaiano — S. Giuseppe Vesuviano — S. Gennaro di Palma — Somma Vesuviana — Nola limitatamente alla frazione Piazzolla Cinquevie — Saviano limitatamente alla frazione Piazzolla.

### TABELLA B.

*Provincia di Caserta:* Liveri — Nola (esclusa la frazione Piazzolla-Cinquevie) — Palma Campania — S. Paolo Belsito — Saviano (esclusa la frazione Piazzolla) — Scisciano.

*Provincia di Napoli:* Pollena — Portici — Resina — S. Sebastiano al Vesuvio — Torre del Greco — Cercola limitatamente alla frazione Massa di Somma.

### TABELLA C.

*Provincia di Avellino:* Avella — Baiano — Domicella — Lauro — Marzano di Nola — Moschiano — Mugnano del Cardinale — Pago del

Vallo — Quadrelle — Quindici — Sirignano — Sperone — Taurano.

*Provincia di Caserta:* Brusciano — Camposano — Castel Cisterna — Carbonara di Nola — Casamarciano — Cicciano — Cimitile — Cuminano e Gallo — Mariglianella — Marigliano — Roccarainola — San Vitaliano — Striano — Tufo — Visciano.

*Provincia di Napoli:* Barra — Boscoreale — Casalnuovo — Cercola (esclusa la frazione Massa di Somma) — Licignano — Poggiomarino — Pomigliano — Ponticelli — Sant'Anastasia — San Giorgio a Cremano — San Giovanni a Teduccio.

*Provincia di Salerno:* Sarno.

### TABELLA D.

*Provincia di Caserta:* Acerra.

*Provincia di Napoli:* Afragola — Arzano — Caivano — Calvizzano — Cardito — Casandrino — Casoria — Chiaiano — Crispano — Fratta Maggiore — Fratta Minore — Giugliano — Grumo Nevano — Marano — Melito — Mugnano di Napoli — Napoli — Pianura — Qualiano — S. Pietro a Patierno — Sant'Antimo — Sant'Arpino — Secondigliano — Soccavo — Torre Annunziata — Villaricca.

LEGISLATURA XXII - 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

TABELLA E.

**Ripartizione nei vari esercizi finanziari 1905-906 al 1911-912  
della spesa occorrente per le bonifiche dei torrenti di Somma e Vesuvio e di Nola**

Num. d'ordine	Oggetto della spesa	Ripartizione nei vari esercizi finanziari						Totale	
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911		1911-912
1	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio:								
	a) per la sistemazione idraulica. . . . .	800,000	600,000	700,000	600,000	600,000	500,000	400,000	4,200,000
	b) per la sistemazione forestale e per il consolidamento delle sponde. . .	100,000	100,000	200,000	200,000	»	»	»	600,000
2	Bonifica dei torrenti di Nola.	200,000	200,000	200,000	100,000	»	»	»	700,000
3	Per maggiori lavori imprevidi alle bonifiche suddette; per spese di personale, ecc.	100,000	100,000	100,000	100,000	»	»	»	400,000
	Totale . . .	1,200,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	600,000	500,000	400,000	5,900,000

TABELLA F.

**Ripartizione nei vari esercizi finanziari 1905-906 al 1911-912 della spesa occorrente  
per la sistemazione della falda meridionale del Vesuvio compresa fra gli alvei Farina e Campitelli**

Num. d'ordine	Oggetto della spesa	Ripartizione nei vari esercizi finanziari						Totale	
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911		1911-912
1	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi di acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli. . . .	500,000	500,000	400,000	200,000	200,000	100,000	100,000	2,000,000



## ALLEGATO 1.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dal Regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 14 luglio 1864, n. 1831, pel conguaglio dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 18 giugno 1905, n. 251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

In seguito ai danni arrecati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, è sospesa la riscossione della 2<sup>a</sup> rata 1906, delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati nei comuni seguenti:

Provincia di Napoli: Santa Anastasia, Polena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata, Barra, Portici Ponticelli, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Caserta: Acerra, Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciiano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Cumignano, Liveri, Marigliano, Mariglianella, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro di Palma, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano.

Provincia di Salerno: Sarno.

## Art. 2.

È del pari sospesa la riscossione della imposta erariale sui terreni, nei seguenti comuni:

Provincia di Avellino: Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrella, Sirignano, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano, Moschiano, Pago del Vallo, Quindici, Taurano.

Provincia di Napoli: Napoli, Casoria, San Pietro a Patierno, Secondigliano, Arzano, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano, Casandrino, Afragola, Mugnano di Napoli, Soccavo, Pianura, Caivano, Cardito, Crispiano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Melito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.

SALANDRA.

LUZZATTI.

Visto: *Il guardasigilli* E. SACCHI.

## ALLEGATO 2.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto l'altro Nostro decreto 19 aprile 1906, da convertirsi in legge, riguardante la sospensione della seconda rata 1906 delle imposte erariali ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata, a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, l'applicazione dell'art. 3 della legge 18 giugno 1905, n. 251, anche per la ripartizione della sovrainposta sui fabbricati, delegata in garanzia di mutui della Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

I ministri del tesoro e delle finanze sono autorizzati a designare, con decreti ministeriali presi di concerto, a quali dei comuni che hanno ottenuto la sospensione dell'imposta erariale sui fabbricati, si possa applicare la disposizione suddetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO.

L. LUZZATTI.

A. SALANDRA.

Visto: *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

ALLEGATO 3.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;  
Visto il regolamento approvato con Regio

decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4020, modificato dal Regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 14 luglio 1864, n. 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 18 giugno 1905, n. 251;

Visto il Regio decreto 19 aprile 1906, n. 140;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito ai danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 è sospesa la riscossione della terza rata 1906 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati nei comuni seguenti:

Provincia di Napoli: Santa Anastasia, Pollena, Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Boscotrecase, Poggiomarino, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Barra, Portici, Ponticelli, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Caserta: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Ciicciano, Cimitile, Cuminano e Gallo di Nola, Liveri, Marigliano, Mariglianella, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro di Palma, San Paolo Belsito, San Vitagliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufo, Visciano.

Art. 2.

È del pari sospesa la riscossione della terza rata 1906 dell'imposta erariale sui terreni nei seguenti comuni:

Provincia di Napoli: Napoli, Torre Annunziata, Boscoreale, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Licignano, Casoria, San Pietro a Patierno, Afragola, Arzano, Mugnano di Napoli, Soccavo, Pianura, Caivano, Cardito, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Melito, Secundigliano, Crispano,

Casandrino, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Chiaiano e Marano.

Provincia di Avellino: Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperrone, Lauro, Domicella, Marzano, Morehiano, Pago del Lago, Quindici, Taurano.

Provincia di Salerno: Sarno.

#### Art. 3.

È del pari sospesa la riscossione oltrechè della seconda anche della terza rata 1906 dell'imposta di ricchezza mobile nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, ed Ottaviano della provincia di Napoli.

#### Art. 4.

I comuni e le provincie sopradetti, in conformità della sospensione accordata per la quota erariale, sono autorizzati a consentire dal loro canto la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Le quote di dette sovrimposte, se trovansi vincolate alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite col carico dei relativi interessi, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

#### Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini del presente decreto e dei precedenti del 19 e 25 aprile 1906, n. 140 e 214, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico nel bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella parte straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel precedente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto reale di autorizzazione, prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE III

GIOLITTI

MASSIMINI

MAJORANA.

Visto: *Il guardasigilli*: GALLO.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni all'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per i provvedimenti per la Calabria » (N. 383).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per i provvedimenti della Calabria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255 è sostituito il seguente:

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 12 e 93 della presente legge sono estese ai comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto reale.

CAVASOLA. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. L'articolo 94 originario della legge sulle Calabrie estendeva ai danneggiati dal terremoto della provincia di Messina le disposizioni di taluni articoli della citata legge della Calabria, fra i quali articoli l'11° diceva: « col regolamento di cui all'articolo 96, saranno determinate le norme di costruzioni e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati ».

Effettivamente, come ha rilevato allora l'Ufficio centrale del Senato, la Camera, quando aveva votato l'estensione ai danneggiati dal terremoto di Messina delle disposizioni dell'articolo 11, si era riferita a quello del primo testo, che poi è diventato l'articolo 12 della legge, e che riguarda le anticipazioni che deve fare la Cassa depositi e prestiti per diverse operazioni. L'Ufficio centrale del Senato fece notare nella relazione, e poi nella discussione che ebbe luogo in quest'Aula il 28 giugno di quest'anno, che era bensì esatto ed interessante il correggere nel testo della legge la indicazione di quel numero 12, per comprendervi le operazioni di finanza che si estendevano ai danneggiati di Messina, ma che fosse altresì il caso di mantenere l'inclusione dell'articolo 11, inquantochè, riguardando esso le norme assicuratrici dell'incolumità dei cittadini nella ricostruzione di fabbricati, era conveniente che rimanesse nella legge, come era venuta stampata qui, anche quell'articolo 11. In questo progetto di modificazione che ci sta dinanzi, l'articolo 11 non è più citato; di maniera che per i danneggiati di Messina si dovrebbero dare i sussidi per la ricostruzione di fabbricati indipendentemente da ogni norma assicuratrice della stabilità.

Prego il signor ministro ed il relatore di favorirmi in proposito un'assicurazione; e spero che la parola autorevole del ministro confermi il modo mio d'interpretare l'insieme della legge in questo senso, che estendendosi alla provincia di Messina i sussidi determinati da questi articoli, si debba intendere estesa anche la facoltà di determinare col regolamento che verrà, le cautele per gli edifici della provincia di Messina, nello stesso modo che saranno determinate per le provincie della Calabria.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Il presente progetto di legge ha lo scopo di rettificare puramente un errore di numerazione incorso nel progetto di legge per le Calabrie. Essendo stato inserito nell'originario progetto ministeriale un art. 2-bis, ne venne per conseguenza che questo, nella redazione definitiva, assunse il n. 3, e tutti gli altri assunsero un numero più alto di quello portato nel primitivo progetto. Senonchè mentre con l'art. 94 di questa legge, si erano estese ai comuni della provincia di Messina le disposizioni di taluni articoli, in esso art. 94 si lasciò la menzione degli articoli con la numerazione che portavano nel primitivo progetto, anzichè con la numerazione che vennero ad assumere col progetto definitivo.

Il Governo intese di correggere puramente e semplicemente questo errore materiale, che avendo avuto la duplice sanzione della Camera e del Senato, non si poteva altrimenti correggere se non con una legge. Ed è perciò che il progetto non ha potuto estendersi ad altri punti, e non ha potuto nemmeno tenere in considerazione il voto espresso dal relatore dell'Ufficio centrale del Senato, che si estendesse cioè a favore dei comuni della provincia di Messina l'art. 11, perchè questo articolo nel primitivo concetto della Camera non era stato esteso ai comuni medesimi, ed il volerlo comprendere nel nuovo art. 94 non sarebbe stato rettificare un errore del progetto approvato, ma aggiungere qualche cosa di più.

Senonchè il senatore Cavasola giustamente trova che questo art. 11 avrebbe opportunamente potuto venire esteso ai comuni della provincia di Messina; il Governo è della medesima opinione, ma fortunatamente data la natura dell'articolo non vi è bisogno di disposizioni particolari per ottenere lo scopo che l'onorevole Cavasola crede utile raggiungere.

Effettivamente l'articolo dice che col regolamento, di cui all'art. 96, saranno determinate le norme di costruzioni e restauri riconosciuti necessari ecc. « nei comuni danneggiati ».

Detta, cioè, le norme di polizia edilizia per tutti i comuni danneggiati; ora dal momento che mettiamo fra i comuni danneggiati anche quelli della provincia di Messina, anche essi vengono ad essere coperti dal disposto di questo articolo, che solo accidentalmente si trova col-

locato al n. 11, ma che in realtà contiene una disposizione di natura regolamentare che è riferita e va aggiunta all'art. 96 il quale si applica evidentemente a tutti i comuni e a tutte le materie che nella legge sono comprese.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni date e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di articolo unico sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483, e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di privativa » (N. 364).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483, e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di privativa ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 364).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendola parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Ferma restando la trasformazione dei magazzini di vendita in spacci all'ingrosso stabilita dall'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, è data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza nonchè funzionari tecnici dell'Amministrazione delle private da scegliersi con particolare riguardo all'anzianità in limiti tali che non possano in nessun momento superare quello di 20 pei detti funzionari del Ministero e delle intendenze, e quello di 20 pei funzionari tecnici.

Al momento della concessione, l'aggio a titolo di stipendio di ogni magazzino, che sarà come sopra conferito, non dovrà essere inferiore allo stipendio del funzionario nominato, aumentato di un quarto, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica anche se data in natura.

(Approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti del loro conferimento, la classificazione delle rivendite di generi di privativa è determinata dal rispettivo reddito a tabacchi verificatosi nell'esercizio finanziario precedente.

Per reddito a tabacchi s'intende la differenza fra l'importo dei tabacchi prelevati dall'ufficio di vendita, calcolati al prezzo di vendita al pubblico, e l'importo dei medesimi calcolato al prezzo di vendita ai rivenditori.

(Approvato).

#### Art. 3.

Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito a tabacchi superiore a lire 200, è soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito ottenuto nell'esercizio finanziario precedente, calcolato secondo la scala graduale seguente:

sulla parte di reddito da oltre lire 200 fino a lire 400, il 10 per cento;

sulla parte di reddito da oltre lire 400 fino a lire 600, il 30 per cento;

sulla parte di reddito superiore alle lire 600, il 35 per cento.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il canone determinato, giusta la prima parte dell'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle dei comuni di oltre 100,000 abitanti; del 25 per cento per quelle dei comuni di oltre 200,000 abitanti.

La popolazione dei comuni è quella accertata con l'ultimo censimento, come residente legale.

(Approvato).

## Art. 5.

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita è fissato in lire cinque, la qual somma sarà pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore a lire 200.

(Approvato).

## Art. 6.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 2,000, è conferita per un novennio ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della legge di contabilità generale dello Stato.

La rivendita è definitivamente aggiudicata a primo incanto al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto dagli articoli 3 e 4.

L'appaltatore ha l'obbligo della gestione personale. Tuttavia, in caso di legittimo impedimento, l'Intendenza di finanza può esonerarlo con decreto motivato.

L'appalto non è cedibile sotto pena di decadenza da pronunciarsi dalla Intendenza di finanza con decreto motivato.

(Approvato).

## Art. 7.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato L. 600 e non L. 2000, è conferita per concorso a persona che versi in strettezze economiche, domiciliata almeno da cinque anni nella provincia, secondo le norme stabilite dal seguente art. 9.

La concessione è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dal detto art. 9 e seguenti.

Se nel corso della concessione il reddito a tabacchi superi L. 2000, il concessionario, oltre il canone legale stabilito dagli articoli 3 e 4, dovrà corrispondere sull' eccedenza un complemento che sarà determinato dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche, di cui all' art. 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.

Quando manchino concorrenti, la rivendita è conferita mediante asta pubblica, con le stesse norme del predetto art. 6.

(Approvato).

## Art. 8.

Ogni rivendita il cui reddito non abbia superato L. 600, è conferita dalla Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata nel comune da almeno cinque anni.

La durata della concessione sarà di cinque anni, ma potrà essere rinnovata di quinquennio in quinquennio.

È titolo di preferenza l' avere esercitato precedentemente la rivendita in qualsiasi qualità, con piena soddisfazione dell' Amministrazione, e, ferma questa condizione, il coniuge superstite avrà la preferenza sovra ogni altra persona.

Decade dalla concessione chi per qualunque causa non eserciti personalmente la rivendita; ma l' Intendenza potrà in caso di malattia consentire al concessionario una temporanea supplenza.

(Approvato).

## Art. 9.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente art. 7, sono assegnate, distintamente per provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di 3/12 a favore della categoria 1<sup>a</sup> di cui all' art. 10;

di 3/12 a favore della categoria 2<sup>a</sup> di cui all' art. 11;

di 2/12 a favore della categoria 3<sup>a</sup> di cui all' art. 12;

di 2/12 a favore della categoria 4<sup>a</sup> di cui all' art. 13;

e di 2/12 a favore di tutte insieme le quattro categorie.

L' assegnazione viene fatta a ciascuna categoria e alle categorie riunite sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.

La preferenza nel conferimento è determinata: dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie; e dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di stretta necessità degli aspiranti, all' infuori di ogni precedenza di categoria e di classe, per le rivendite assegnate a tutte insieme le quattro categorie.

(Approvato).



## Art. 10.

La prima categoria comprende le seguenti classi:

1<sup>a</sup> classe. — I sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio e perciò ammessi al godimento della pensione, semprechè questa non ecceda lire 1000 annue;

2<sup>a</sup> classe. — sottufficiali e le guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue, con preferenza di coloro che sieno sprovvisti di pensione.

(Approvato).

## Art. 11.

La seconda categoria comprende le seguenti classi:

1<sup>a</sup> classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi morti o collocati a riposo per cause dirette o necessarie del servizio, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda lire 1000 annue;

2<sup>a</sup> classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi morti in attività di servizio o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.

Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attività

di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

(Approvato).

## Art. 12.

La terza categoria comprende le seguenti classi:

1<sup>a</sup> classe. — I benemeriti per servigi patriottici o sociali;

2<sup>a</sup> classe. — I sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato e i militari di truppa che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(Approvato).

## Art. 13.

La quarta categoria comprende le seguenti classi:

1<sup>a</sup> classe. — Le vedove e gli orfani dei benemeriti per servigi patriottici o sociali;

2<sup>a</sup> classe. — Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri Corpi armati in servizio dello Stato, e dei militari di truppa non compresi nella prima categoria, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(Approvato).

## Art. 14.

Agli effetti degli articoli 11 e 13 sono equiparate agli orfani le figlie nubili maggiorenni.

(Approvato).

## Art. 15.

Giudica definitivamente sui concorsi per conferimento delle rivendite una Commissione presieduta dall'intendente di finanza, e composta:

di un consigliere di prefettura,

di un giudice di tribunale,

di un consigliere provinciale,

e di un consigliere comunale del capoluogo di provincia, rispettivamente delegati, per un biennio, dal prefetto, dal presidente del tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

(Approvato).



## Art. 16.

Nessuno può essere concessionario di più che una rivendita; nè pei titoli dello stesso autore può aver luogo più d'una concessione.

I concessionari hanno facoltà di riprendere parte ai concorsi preveduti dall'art. 7, sol dopo cinque anni dall'ottenuta concessione.

(Approvato).

## Art. 17.

Nei comuni ove si renda vacante l'unica rivendita ivi esistente, spetta alla Giunta municipale, se richiesta, di provvedere alla provvisoria gestione per assicurare la continuità del pubblico servizio.

(Approvato).

## Art. 18.

Ogni spaccio all'ingrosso si conferisce per nove anni ad asta pubblica, mediante offerte segrete, secondo le norme della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Morto lo spacciatore, l'appalto può essere continuato dagli eredi, purchè questi presentino un gerente di pieno gradimento dell'Amministrazione.

L'appalto può essere rinnovato per un ulteriore novennio, a trattativa privata, tanto con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, quanto con la vedova di esso che lo conduca per conto dei figli, alle medesime condizioni e sentito in ogni caso il Consiglio di Stato.

Il secondo comma del presente articolo non si applica agli eredi della vedova.

È abrogata la legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 19.

Nulla è innovato, nei riguardi degli attuali rivenditori, circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 2 febbraio 1901, n. 50, corrisponderanno, a partire

dall'esercizio 1906-907, il canone di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 in luogo di quello stabilito con l'articolo 6 della citata legge.

(Approvato).

## Art. 20.

Ogni rivendita, che all'entrata in vigore della presente legge si trovi tuttavia in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, potrà, al cessare della concessione vigente, venir conferita al suo esercente effettivo: a vita, se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un novennio, se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi, computando nei suddetti termini il periodo di gerenza provvisoria.

(Approvato).

## Art. 21.

Ogni rivendita, che all'entrata in vigore della presente legge trovisi concessa in appalto per effetto della legge 6 agosto 1891, n. 483, o che, scaduto l'appalto, trovisi tuttavia condotta in gerenza provvisoria dal cessato appaltatore, potrà essere riappaltata, di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore attuale o cessato, ogni qualvolta l'abbia sempre personalmente gerita.

In caso di decesso dell'appaltatore prima del compimento del novennio sarà in facoltà dell'Amministrazione di ammettere alla continuazione dell'esercizio della rivendita per l'ulteriore durata del contratto il coniuge superstite.

Sarà pure in facoltà dell'Amministrazione di ammetterlo alla rinnovazione del contratto per un altro novennio, quando il defunto coniuge abbia gestito l'esercizio personalmente e purchè il superstite si sottoponga a quanto è prescritto nell'art. 22.

Non rinnovandosi il contratto a termini dei commi precedenti, la rivendita potrà ugualmente essere appaltata al commesso o coadiutore attuale, che vi presti servizio da un periodo di tempo non inferiore ai sei anni senza interruzioni, computando nei suddetti termini il periodo di gerenza provvisoria.

(Approvato).

## Art. 22.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 20 e 21 dovrà pagare, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito a tabacchi superi le lire 2000, il canone verrà aumentato di una quota percentuale da determinarsi dall'Amministrazione, tenuto conto degli aumenti avuti nelle aste pubbliche di cui all'articolo 6, per rivendite poste in luoghi assimilabili e delle spese di gestione.

Saranno altresì applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 6.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche » (N. 387).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Disposizioni relative alle conservatorie delle ipoteche ».

Ne do lettura.

(V. Stampato N. 367).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

È abrogata la disposizione contenuta nella tabella L annessa alla legge 3 marzo 1904, n. 68, che sopprime le Conservatorie delle ipoteche di quarta classe man mano che si rendono vacanti, e le aggrega ai locali uffici del registro.

(Approvato).

## Art. 2.

Con regolamento da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, saranno modificati i criteri e le norme per il conferimento delle Conservatorie delle ipoteche e per le spese d'ufficio relative al servizio ipotecario.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari ».** (N. 376)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Arrivabene, di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

## Articolo unico.

Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari ed in specie sulla natura dei patti agrari nelle provincie meridionali e nella Sicilia.

La Giunta sarà composta di diciotto membri, dei quali nove nominati dal Senato e nove dalla Camera. Essi rimarranno in carica fino alla presentazione della relazione, anche in caso della chiusura della Sessione, o della fine della Legislatura.

La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

È autorizzata all'uopo la spesa straordinaria di L. 60,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Desiderio di verità ha spinto il Governo a chiedere due Commissioni d'inchiesta. Desiderio di sincerità spinge me ad esprimere qualche dubbio, a chiedere qualche schiarimento ed a finire con un augurio.

Abbiamo votato ieri una legge sulle provin-

cie Meridionali, Sicilia e Sardegna: o le condizioni di quelle popolazioni erano note, e non occorre più studiarle dopo il voto; o quelle condizioni non erano note, in tal caso avremmo votato senza perfetta conoscenza delle cose. Ma escludo questa seconda ipotesi. L'onor. presidente del Consiglio, dopo la crisi, si trovò in un momento difficile; riprese il potere quando erano venuti gravi disordini in Sicilia ed in Sardegna. Quelli di Sicilia avevano cause morbose e dolorose e si esplicarono con fatti che, se veri, recherebbero oltraggio al sentimento nazionale. Ora io desidero che in tali circostanze il Governo sia oculato nell'indagare, pronto nel provvedere, severo nel punire.

Gli altri disordini erano avvenuti in Sardegna, e questi veramente derivavano da certe cause speciali che vanno bene studiate perchè può essere che qualche elemento nuovo venga ora a modificare alcuni giudizi o pregiudizii del passato. Sulla Sardegna molte inchieste in vari tempi si sono fatte; anzi, se mal non mi appongo, un autorevole capo di Governo (Depretis) aveva già presieduto molti anni prima della sua morte una Commissione d'inchiesta e non presentò mai la relazione; avrà studiato molto l'argomento, ma il Parlamento non ne seppe mai nulla.

Ora il Governo in questa nuova inchiesta intende restringere l'obbietto, e ciò si comprende sia dalla relazione ministeriale, quanto dalla relazione dell'autorevole Ufficio centrale. Ma io parlo della Sicilia e vorrei si potesse giustificare perchè si faccia oggi un'altra inchiesta, dopo quella tanto elaborata sull'agraria che prese nome dall'illustre Jacini, dopo la relazione Bonfadini, che aveva anche prima esaurito gli argomenti principali, dopo le inchieste private (Sonnino-Franchetti) e dopo quanto si è saputo della Sicilia, anche per morbose circostanze di processi famosi e non brevi i quali hanno rivelato alcune condizioni gravi dell'Isola. E non credano che io sia fuori dell'argomento: noi ci preoccupiamo solo dell'interesse, del benessere, ma occorre guardare in alto e più lontano. Ci sfugge che anche nell'animo dei poveri contadini e dei miseri lavoratori della terra vi è un sentimento di sacrificio che spesso non abbiamo neanche noi. L'eroismo spesso ha avuto come base quella miseria e quella ignoranza a cui oggi dob-

biamo provvedere. Quelle povere popolazioni di Calabria e di Sicilia tollerano sovente il disagio economico, ma non tollerano l'oppressione locale, l'ingiustizia, il malgoverno, il feudalismo amministrativo e parlamentare, non tollerano i proconsoli che si disputano in ciascuna provincia il monopolio, la preminenza, la dittatura.

Le inchieste elettorali sono così gravide di fatti che non ho bisogno di aggiungere nulla; il Presidente del Consiglio le conosce, ma per ragioni che non devo qui esporre non ha potuto provvedere.

Ma, lasciando questa parte che non ha bisogno di inchiesta e che ci è nota, quale altra materia si offre alla autorevole Commissione? Le circoscrizioni? Ricordo che vi ha un progetto di legge che si trascina da vari anni attraverso parecchie sessioni e legislature, nè giunge mai in porto perchè in Italia non si può sopprimere nemmeno una agenzia di tabacchi; figuriamoci se si può modificare una circoscrizione in sette provincie. Eppure l'anno scorso presso che 150 sindaci si riunirono a comizio e protestarono che, se non fosse stata presentata subito la legge delle circoscrizioni si sarebbero dimessi. Se allora il Governo avesse accettate quelle dimissioni, la protesta sarebbe apparsa quel che veramente era: uno sfogo retorico (*ilarità*).

Ma in ogni modo a questa rettifica di circoscrizione bisogna venire; ed io auguro che il Governo abbia sempre una tale maggioranza consolidata che gli confidi pieni poteri per cui possa una buona volta sciogliere questo antico problema che è il più importante di tutto quello che riguarda le condizioni dei contadini in Sicilia, perchè vi sono certi luoghi assolutamente senza territorio. Di che dunque si vuole occupare la Commissione? Dell'emigrazione? Ma noi abbiamo fatto una legge sull'emigrazione, un ufficio autorevole, un Consiglio di emigrazione; il fenomeno è cognito ovunque, tutti i giorni si fanno delle pubblicazioni, e noi di Sicilia e di Calabria conosciamo cause ed effetti e la Commissione avrebbe ben poco da studiare.

C'è un altro campo, la viabilità; ma questa non è materia d'inchiesta. Ieri stesso io ricordai all'onor ministro dei lavori pubblici, che mi diede ragione, come basterebbe modificare

un articolo della legge dei lavori pubblici per far diventare onere dello Stato quelle spese che attualmente sono oneri di provincia, per le opere oggi di seconda categoria per corsi di acqua non arginati, come appunto si trovano nelle provincie più povere quale la Calabria e la Sicilia.

A che si ridurrà dunque lo studio della Commissione? L'ho desunto dalla elaborata relazione Ministeriale, e da quella dell'Ufficio centrale. Si ridurrà a conoscere le condizioni dei contadini rispetto ai proprietari. Ieri abbiamo votato una legge in cui si parla dei patti agrari, ma tale questione è già studiata. Ho fatto parte di un'autorevole Commissione, autorevole per gli altri non per me, che si riunì per anni al Ministero di grazia e giustizia e che finì con una elaborata relazione illustrata di parecchi volumi. Diede luogo ad un progetto di legge ed anche ad un regolamento. Dunque la questione dei patti agrari era cognita, i fatti erano accertati, le opinioni no, eravamo in 36 a far parte della Commissione ed avevamo 37 opinioni diverse (*si vide*).

Ma dunque non si deve indagare quello che c'è di nuovo? Io vorrei che in Italia il sistema di indagine fosse coordinato agli stessi organi dell'Amministrazione che potrebbero benissimo accertare le condizioni locali senza quell'apparato scenografico che si porta appresso qualunque Commissione parlamentare, e che è anche un pericolo perchè desta e suscita nuove speranze, illusioni e pretese.

Ieri ho votato la legge per le provincie del Mezzogiorno, perchè credevo doveroso di chiudere una buona volta questa parentesi, e non suscitare altre speranze, altrimenti finiremo col ripetere, come un ritornello facile alle nostre orecchie, ma non conforme alla verità: *l'Italia è ricca assai, chiedi ed avrai*; come abbiamo imparato tutti a memoria nelle nostre prime scuole.

Noi voteremo anche questa Commissione d'inchiesta, con poca fede, io ne avevo una mediocre, poi ne ho avuta una più tenue e gli ultimi risultati mi hanno convinto che le inchieste in tanto hanno valore in quanto si trasformano in provvedimenti di Governo.

Mi auguro che molti elementi che potrà raccogliere la Commissione d'inchiesta giovino al Governo, ma dubito che pendente una in-

chiesta avvenga ciò che si ha quando pende un processo.

Quando si domandono provvedimenti, il Governo potrebbe rispondere: pende il giudizio di un'autorevole Commissione d'inchiesta, aspettiamo che lo studio abbia termine. Nell'articolo di legge trovo che i commissari resteranno in carica finchè presenteranno la relazione. Dunque manca un limite di tempo.

Io non posso aggiungere emendamenti qui, ma fo preghiera all'onorevole ministro affinchè con l'autorità che ha dalla sua posizione stessa faccia in modo che si affretti l'opera di tale Commissione, questa soprattutto potrebbe avere un compito molto più fecondo e utile, cioè esaminare quali risultati abbiano i provvedimenti che noi abbiamo votati ieri.

Altro dubbio devo esporre sulla procedura; le Commissioni d'inchieste in un periodo preliminare usarono di molte attribuzioni che dovevano essere attinte alla legge. D'inchieste che abbiano poteri ben determinati ve ne ha una sola specie: quella compresa nella legge elettorale.

Da ultimo lo stesso presidente del Consiglio attuale riconobbe la necessità di determinare le attribuzioni della Commissione d'inchiesta sulla Marina, e così fu fatto.

Ora questa Commissione parlamentare di quale attribuzione si servirà? In qual maniera potrà interrogare i testimoni e, se alcuno di questi non vorrà comparire o non dirà la verità, come agirà?

Anche in questa categoria di inchieste che non hanno scopo personale e non riguarda l'Amministrazione, vi ha una specie di sottosuolo, una parte occulta che va investigata, che tenta sfuggire alla cognizione, ma che pure deve servire di luce al Governo come al Parlamento. Come farà la Commissione per costringerli a presentarsi, a dire la verità?

Questi dubbi e lacune spingono a desiderare che una buona volta si venga a fare una piccola legge sulle inchieste, che almeno segni la procedura e stabilisca garanzie anche in rapporto all'opera ed alla responsabilità dei commissari.

L'onor. Presidente del Consiglio comprende bene che le mie osservazioni non hanno senso ostile al merito della legge che può essere superflua ma non provoca opposizione. Tanto vale

arricchire la nostra letteratura politica di altri dotti volumi! Ma prometto fin d'ora che non domanderò al Senato che prenda atto delle proposte della Commissione. (*Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio col ringraziare l'onorevole Arcoleo delle parole cortesi che egli ha avuto al mio indirizzo. Egli ha conchiuso dicendo che non proporrà mai di prendere atto delle proposte della Commissione. Io spero invece che questa inchiesta possa terminare con qualche provvedimento così serio che anche l'onor. Arcoleo si decida ad approvarla.

Egli ha cominciato il suo dire col seguente dilemma: O le condizioni di queste provincie meridionali sono già conosciute, oppure non lo sono ancora; se già conosciute, non occorre fare un'inchiesta, e se non lo erano, come mai avete presentato ieri alcuni provvedimenti che riguardano precisamente la materia agraria? Però l'onor. Arcoleo è troppo competente in questa materia per credere che quei pochi articoli, di così lieve importanza, contenuti nel disegno di legge già approvato, possano costituire la risoluzione della grave questione dei patti agrari nel Mezzogiorno; là vi sono alcune disposizioni tenuissime, di cui la più importante è quella che obbliga i proprietari a provvedere i coloni della semenza, sicchè siamo molto lontani da provvedimenti, i quali tengano conto delle reali condizioni gravissime, in cui in alcune parti delle regioni del Mezzogiorno si trovano i contadini. Io ricordo che quando vi furono dei gravi disordini in alcuni luoghi, non solo in Sicilia, ma anche nelle Puglie, ho mandato degli ispettori competentissimi del Ministero a studiare le condizioni del luogo, ho trovato condizioni così gravi, così enormi, che forse nessun paese civile può credere che esistano.

Vi sono dei patti agrari addirittura iniqui in alcune parti, e vi è una grande differenza, riguardo ai patti agrari, anche a piccolissime distanze. Se si vuole realmente studiare questo argomento, è necessario che persone che godano la fiducia intera del Parlamento, e che per conseguenza ispirino una vera fiducia nelle popolazioni, vadano a studiare sul posto le relazioni fra proprietari e contadini per vedere come siano realmente questi patti agrari.

I nove decimi dei disordini che hanno avuto luogo, hanno la loro radice in queste condizioni di cose.

L'onor. Arcoleo ha detto che in Sicilia sono avvenuti dei fatti disonorevoli, ed ha alluso ad un fatto che non ha nessun rapporto coi patti agrari. Vi fu una città presa da una follia collettiva contro la quale certo qualunque provvedimento sarebbe perfettamente inutile; è una follia che passerà da sè, senza bisogno che si prendano provvedimenti.

ARCOLEO. Ho voluto condannarla anche io siciliano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Ed ha fatto bene. Io son convinto che si risolverà da sè; il buon senso prenderà il sopravvento, e questo non potrà mancare, perchè si tratta di una popolazione troppo intelligente e patriottica perchè si possa supporre che sul serio abbia potuto inalberare una bandiera straniera; del resto ritengo che questo incidente fu esagerato in un modo deplorevole. Sono stati due o tre ragazzi che hanno inalberato uno straccio che aveva un colore piuttosto che un altro e lo hanno messo là, ma la popolazione non ha sognato affatto di prendere questo sul serio, nè di darvi importanza alcuna. Fu qualche giornalista disoccupato che telegrafò questo incidente ed altri giornalisti parimenti disoccupati richiamarono l'attenzione su di esso dandogli una grande importanza, mentre invece non era che una cosa insignificante. (*Approvazioni*). E questo mi fu riferito immediatamente dalla Prefettura e dalle autorità locali, che rimasero meravigliatissime nel vedere che quell'incidente ridicolo fosse stato preso sul serio nelle diverse parti d'Italia.

Tolta di mezzo questa questione rimane proprio la condizione delle relazioni dei contadini, e dei rapporti in cui si trovano coi proprietari. Io credo che sia nell'interesse, non solo della classe dei contadini, ma anche di quella dei proprietari che questa materia sia studiata a fondo, e che possa formare oggetto, se occorrerà, di questo provvedimento legislativo.

Evidentemente il nostro Codice civile prevede degli stati di fatto che non sono veramente quelli che si trovano in realtà in alcune di quelle località ove, ripeto, dagli ispettori da me inviati fu rilevato uno stato di cose che richiede davvero qualche rimedio. Le inchieste fatte dal

Governo hanno sempre il sospetto di parzialità. Le popolazioni cominciano a credere che siano fatte allo scopo di mettere nuove imposte; questo è l'effetto primo. La classe dei proprietari teme che si voglia farle la guerra; la classe dei contadini è ugualmente diffidente, onde i membri dei due rami del Parlamento che andranno sul luogo a studiare imparzialmente il problema io credo che potranno meglio darci dei risultati utili.

L'onor. senatore Arcoleo teme che la disposizione del disegno di legge per effetto della quale coloro che sono nominati membri della Commissione restano in carica fino alla presentazione della relazione, anche in caso di chiusura di sessione o fine di legislatura, possa indicare l'intenzione di andare molto per le lunghe.

Certo questa non è un'inchiesta sopra un fatto singolo, speciale, determinato, che possa esaurirsi in pochi giorni; è una questione troppo complessa e troppo diversa da provincia a provincia, onde si tratta realmente di un lavoro di lunga lena; ma questa disposizione è stata posta unicamente perchè non si interrompesse il mandato di coloro che avevano incominciato lo studio, qualora per chiusura delle sessioni o per fine di legislatura il loro mandato legislativo fosse venuto a cessare; evidentemente si riferisce unicamente ai membri dell'altro ramo del Parlamento. Egli accennò ad un'altra lacuna, ricordando che nell'inchiesta per la marina si era stabilita la procedura, cioè il diritto ai membri della Commissione d'inchiesta di interrogare e di pretendere la risposta dei testimoni che si chiamavano. Qui questa disposizione non v'è, ma questa differenza dipende da che la natura di questa inchiesta è completamente diversa da quell'altra. Nell'altra si trattava di inquirire sopra una pubblica amministrazione per vedere se vi erano abusi, onde necessariamente bisognava costringere tutti quei che appartenevano a quell'amministrazione a rispondere all'interrogatorio della Commissione d'inchiesta, altrimenti questa si sarebbe trovata completamente disarmata; invece ora si tratta di andare a studiare sul posto un fenomeno sociale, ed è interesse di tutti di dare a questa Commissione parlamentare le notizie che essa domanda.

D'altronde il ricercare quali sono le condizioni dei contratti agrari, le condizioni dei contadini

in paesi dove vi sono migliaia e migliaia di persone che possono rispondere, è tale problema che non può richiedere il diritto d'imporre ad una persona determinata di rispondere. E se qualcuno si rifiuterà di rispondere, la Commissione ne troverà centinaia che risponderanno, invece di lui, oltre di che potrà non solamente interrogare i testimoni, ma anche esaminare i contratti che si trovano negli archivi pubblici, negli uffici di registro e via dicendo. Data la natura di questa inchiesta, è sembrato che non fosse necessario di stabilire una forma di procedura, ma che fosse meglio lasciare ai membri dei due rami del Parlamento, che avranno questo altissimo mandato, di studiare essi stessi la forma colla quale potessero più facilmente giungere ad una conclusione pratica. Con queste spiegazioni io confido di aver risposto alle osservazioni dell'onor. senatore Arcoleo, e prendo atto, a mia volta, della dichiarazione che egli ha fatto di dare voto favorevole a questa legge.

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. Dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, poco resta a dire al relatore dell'Ufficio centrale in risposta alle osservazioni fatte.

L'Ufficio centrale, pure associandosi, ha però una raccomandazione da fare in riguardo all'inchiesta che sarà compiuta nelle provincie meridionali. La raccomandazione è che la Commissione incaricata circoscriva quanto più si può l'opera sua, perchè se dovesse tener dietro all'elenco di tutti gli argomenti accennati nella relazione ministeriale come oggetto di questa inchiesta, avrebbe da lavorare per molti anni.

Ora è naturale che col rapido svolgersi del movimento sociale oggigiorno un'inchiesta che dura molti anni, come hanno durato talune delle precedenti, arriverebbe troppo tardi e non porterebbe i frutti che si aspettano.

L'onorevole Arcoleo, alludendo ad alcuni degli argomenti dell'inchiesta, trovò inutile l'accenno all'emigrazione, ed ha ricordato che c'è una legge che provvede già ad essa. Ma la legge di emigrazione regola la tutela degli emigranti, non si preoccupa del fenomeno dell'emigrazione, dell'origine e delle cause di essa; ecco perchè questo può essere un utilissimo oggetto di studi della futura inchiesta...



ARCOLEO. Non è nella legge.

ROUX, *relatore*. Ma vi è nella relazione, e ne avete discorso voi.

L'onorevole Arcoleo vorrebbe fissata nella legge la durata e il termine dell'inchiesta; e qui anche io raccomando che almeno questo termine sia il più breve possibile.

Mentre da una parte l'Ufficio centrale avverte di restringere l'inchiesta, da farsi nelle provincie meridionali, ai limiti più precisi e al termine più breve che siano possibili, fa poi una ben altra osservazione per quanto riguarda l'inchiesta della Sardegna. Esso Ufficio trova lodevole l'inchiesta sopra le condizioni dei lavoratori di miniere e sopra i loro rapporti coi direttori delle miniere; ma io credo e spero che da questo esame possa esser sentita la necessità di estendere un pochino i lavori a tutto l'ambiente che circonda le miniere. Nei primi momenti poteva credersi che gli ultimi disordini della Sardegna fossero originati da cause riguardanti i minatori; ma le ulteriori informazioni e l'esame fatto sul luogo da autorità e rappresentanti del Parlamento hanno potuto sincerare che questo movimento proveniva piuttosto da un ambiente molto difficile, da una vita molto stentata, da miserie e ingiustizie di cui son vittime le popolazioni della Sardegna. Or dunque è bene studiare lo sviluppo del lavoro nelle miniere per conoscere le condizioni speciali di quei lavoratori che costituiscono una grandissima parte della popolazione della Sardegna, e specialmente della Sardegna meridionale; è bene studiare le locali condizioni delle industrie estrattive, giacchè esse formano una delle ricchezze più importanti di quell'isola infelice.

Ma vi sono altre condizioni nella Sardegna, altre miserie, le quali pure richiedono, ed urgentemente, i provvedimenti del Governo.

Fu accennato recentemente, in occasione di una discussione che ebbe luogo in questa Camera, alle condizioni tristi e misere di alcuni centri della Sardegna; furono portati esempi dei meschini risultati che hanno dato alcune leggi le quali si dicevano in favore di quell'isola. Ma bisogna convenire che lo stato di essa è ben disastroso, se in molti comuni, in alcuni circondari la sovraimposta supera del 200 ed anche del 289 per cento la imposta diretta, se l'analfabetismo colpisce ancora il 60 per cento

della popolazione, se in alcune regioni le riforme delle reclute militari salgono all'80 per cento per deperimento di costituzione o per malattie di occhi, o per condizioni antigieniche che depauperano quelle popolazioni.

Per il fiorire delle industrie minerarie Cagliari ed Iglesias sono divenute due città belle ed anche eleganti, specie Cagliari, tanto da potere stare a confronto della più belle città del continente; ma nella campagna è rimasta invece una condizione di sfruttamento e di miseria materiale, morale ed intellettuale, a cui si deve soccorrere al più presto con energia.

L'Ufficio centrale applaude quindi che si faccia l'inchiesta sulle condizioni delle miniere; ma crede che necessariamente essa farà conoscere altre condizioni miserrime di quell'isola che meritano non soltanto l'attenzione, ma anche il pronto aiuto e rimedio del Governo e del Parlamento. (*Approvazioni vivissime*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Convengo anch'io che nel fare l'inchiesta sulle condizioni delle miniere la Commissione potrà anche studiare le condizioni sociali delle popolazioni in mezzo alle quali si trovano queste miniere. Ma debbo ricordare all'onor. relatore che il Governo ha già preso impegno, anche davanti all'altro ramo del Parlamento, di presentare degli altri provvedimenti relativi alla Sardegna. Tra essi il disegno di legge più urgente è quello che si riferisce alle bonifiche, che difendono dalla malaria e rendono possibile la coltivazione di terreni per loro natura fertilissimi, ma che non possono essere sfruttati appunto per condizioni igieniche.

Ringrazio l'onor. relatore dell'appoggio che dà a questa legge.

Ripeto poi che certamente i termini della legge non escludono che la Commissione incaricata di studiare le condizioni delle miniere studi anche le condizioni del paese nel quale questa industria si esplica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse » (N. 377).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse.

La Giunta sarà composta di sei membri, dei quali tre nominati dal Senato e tre dalla Camera.

Essi rimarranno in carica fino alla presentazione della relazione anche nel caso della chiusura della sessione o della fine della legislatura.

La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

È autorizzata all'uopo la spesa straordinaria di L. 30,000, che sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari » (N. 358).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 87 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono aggiunti i seguenti comma:

« Però agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo (per un periodo di tempo superiore a sei mesi), passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verrà fatta con le norme dei precedenti articoli 85 ed 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.

« Ai tenenti verrà altresì concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali » (N. 353).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Mariotti di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 353).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Sani ha facoltà di parlare.

SANI. Signori senatori, questione antica, difficile e non mai definitivamente risolta, è quella dei sottufficiali negli eserciti moderni, specialmente a causa le ferme brevi e la corrente delle nuove idee, che chiamerò evolutiva, degli

ordinamenti sociali. Pei popoli latini essa assume il carattere di gravità maggiore, stante le condizioni speciali d'indole e di cultura; per l'Italia poi, si può dire, che essa si è sempre manifestata ribelle ad ogni maniera di soluzione.

Si riuscirà questa volta? Io vorrei sperarlo; ma se dal passato si dovessero trarre gli auspicii pel futuro, la speranza in verità si infaucisce, e di questo parere è anche il relatore dell'Ufficio centrale, il quale nella sua relazione così si esprime: « L'indirizzo adunque pare indovinato ed il progresso è notevole; ma la nuova legge può dirsi completa? Può darsi tale da corrispondere interamente alle attuali aspirazioni dei sottufficiali e a quelle nuove che in esso sorgono dalla stessa maggior agiatezza conseguita, e dallo stesso suo funzionare con più larghe più geniali e più elevate attribuzioni? ».

Comunque sia ognuno faccia il proprio dovere, il ministro della guerra ha fatto il suo cercando di migliorare il disegno di legge presentato dal suo predecessore, ed io cercherò di fare il mio manifestando al Senato le ragioni per cui mi sono trovato dissenziente dai miei colleghi nella seconda parte dell'ordine del giorno che vi è proposto dall'Ufficio centrale.

L'attuale provvedimento fu in origine presentato all'altro ramo del Parlamento dal precedente Ministero; lo scopo è identico, i mezzi diversi, se non in tutto almeno in parte, da quelli che l'attuale ministro, d'accordo con la Commissione speciale della Camera, ha creduto convenienti al fine.

Divergenza principale quella della promozione dei marescialli a sottotenenti, che col progetto Majnoni veniva data senza l'obbligo di seguire il corso speciale di studi, istituito alla scuola di Modena; mentre coll'attuale si mantiene in vigore il sistema che ha funzionato da tanti anni, e che certamente è suscettibile di perfezioni e miglioramenti come tutte le umane cose, ma che credo abbia dato buoni risultati. Quale dei due sistemi è il migliore? In altre parole dove si riscontrano le guarentigie maggiori perchè il sottufficiale promosso non si differenzi troppo dai suoi colleghi che provengono dagli allievi e non si trovi in uno stato d'inferiorità intellettuale e morale.

Non v'ha dubbio che la questione posta in questi termini si può considerare risolta, perchè di fronte a un concetto così elevato quale è

quello della omogeneità della massa degli ufficiali, tutte le altre considerazioni perdono di valore e d'importanza.

Infattila Germania, che per i suoi ordinamenti militari eccelle sopra le altre Potenze, ha consacrato i suoi sforzi per costituire un sistema unico di reclutamento degli ufficiali. E le obiezioni affacciate nella relazione che accompagnava il primitivo progetto alla Camera possono essere facilmente tolte di mezzo, senza sopprimere un potente mezzo d'istruzione e di educazione quale è il corso di Modena.

Infatti io non arrivo a capire un ragionamento come questo (Relazione Majnoni) « i sottufficiali di truppa non possono sostenere la concorrenza dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento, dunque è necessario promuoverli senza studio ».

Anzitutto è cosa strana che questo ostracismo all'istruzione venga dato appunto quando scopo del legislatore deve essere quello di avere non soltanto buoni sottufficiali ma anche buoni ufficiali.

Ma poi io capirei che si rendesse meno facile l'ammissione al corso di Modena dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento come si esprime anche la (relazione della Giunta speciale nell'altro ramo del Parlamento, pag. 4).

Io capirei che si fosse più rigorosi nel reclutamento dei soldati che devono passare ai plotoni allievi sergenti dai quali ora non si richiede che di sapere leggere e scrivere.

Capirei che si fosse anche più severi nell'ammettere questi sottufficiali nella scuola di Modena; ma in verità non capisco questo ostracismo dato all'istruzione. (Badi, onor. ministro, che non parlo di lei, parlo del suo predecessore; lei non è in causa); questo ostracismo dato alla dottrina in questi tempi in cui s'invoca dovunque la luce della scienza, in cui persino gli eroi dell'oscurantismo sono costretti a piegare il capo al nuovo indirizzo.

Esso ci porta alla conclusione di avere nello stesso Corpo due categorie di ufficiali, i dotti e gl'indotti, coll'inconveniente grave della vecchiaia, dal quale eravamo usciti e nel quale non dobbiamo più ritornare.

Si parla di garanzie. Cito le parole testuali della relazione: « onde il provvedimento non esorbiti dai suoi confini ».

Ma tutti questi postumi rimedi non valgono la sola, la vera garanzia che si raggiunge col corso speciale.

E lo stesso ministro proponente era tanto persuaso di questo, che nel suo progetto di legge negava a questo genere di sottufficiali la promozione a capitano, inconveniente così grave che non ha neppure bisogno di essere dimostrato.

Migliorare la categoria dei sottufficiali è ottima cosa; ma guardiamoci bene dal farlo pregiudicando il Corpo degli ufficiali, il quale deve costituire una massa omogenea in comunanza di pensiero e di azione onde plasmare il carattere dei nostri soldati perchè vadano di cuore allegro ad immolarsi per il bene della patria, di quella patria che forse al loro giungere sotto le armi non conoscono neppure di nome.

L'onor. Viganò, d'accordo colla Commissione speciale della Camera, trovò che l'innovazione era pericolosa e la respinse. Io gliene fo plauso, e con me tutti coloro i quali pensano che le riforme non consistono nel mutare e rimutare, e tanto meno poi nel ricorrere a vecchi sistemi che hanno fatto cattiva prova.

Ma dopo d'aver plaudito io mi domando: quale scopo avere la seconda parte dell'ordine del giorno che propone l'Ufficio centrale? O nessuno, ovvero quello di tornare alla legge antica che una Commissione autorevole, annuente l'onor. ministro, ha respinta nell'altro ramo del Parlamento. Ma se tale è il pensiero dell'Ufficio centrale, non sarebbe miglior consiglio modificare addirittura la legge? Manca il tempo, si dice, ed è vero, ove la legge si debba approvare prima delle ferie estive.

Ma simile argomento io lo sento ripetere tutti gli anni, e pur troppo si traduce in questa formula: che per la maggior parte delle leggi noi siamo ridotti all'ufficio dei cancellieri in un tribunale.

Quest'anno vi sono delle ragioni impellenti e certo non attribuibili al Ministero, che ha fatta miracoli; ma la cosa è ormai diventata di prammatica il che vuoi dire che noi seguiranno a fare delle leggi imperfette, perchè manca ad esse il concorso di uno dei principali rami del Parlamento come il Senato, il quale, appunto per l'assenza di partiti politici, per la competenza grande dei suoi membri in

tutte le amministrazioni dello Stato è proprio quello più adatto per emendare, per correggere, per perfezionare le leggi.

E così essendo, si è creduto ripiegare ricorrendo agli ordini del giorno; ma, lasciatemolo dire, il rimedio è peggiore del male, perchè queste appiccicature ad una legge 99 volte su 100 rimangono lettera morta screditando il Senato e sempre poi contribuiscono ad esautorare la legge, la quale entra nel dominio del pubblico già sminuita di efficacia, di prestigio, mantenendo i desiderati preesistenti o peggio ancora creandone dei nuovi.

Nel caso concreto molto probabilmente avverrà questo: che mentre la legge si propone di pacificare un'intera classe di cittadini, l'ordine del giorno contribuirà a mantenere il lievito del malcontento e continueranno a invocare il nuovo provvedimento.

Queste sono le ragioni per cui, pur dolente di separarmi dai miei colleghi dell'Ufficio centrale, non ho creduto di approvare l'invito al ministro di presentare a breve distanza una nuova legge. Troppe leggi noi facciamo, o signori, ed è forse questa la ragione per cui sono così poco osservate: *Plurimae leges pessima respublica*. È un dettato della sapienza dei nostri avi che ripetiamo sempre, ma che non mettiamo mai in pratica.

Ed ho finito.

Io vi ringrazio della benevole attenzione che mi avete accordato. Ho preso la parola in quest'ora affaticata proprio contro volontà, perchè sentivo di dover adempiere un dovere e son sicuro che voi tutti vorrete apprezzare questo mio sentimento. (*Approvazioni vivissime*).

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. Avuto riguardo al momento in cui sono giunti i lavori del Senato, io non mi estenderò a tutte le questioni toccate così maestrevolmente dal senatore Sani, ma mi limiterò a quello che riflette realmente il vivo della questione, e che forse non fu abbastanza sviluppato nella frettolosa relazione.

Bisogna chiarir bene l'intenzione dell'Ufficio centrale nel formulare il suo ordine del giorno.

L'onorevole Sani ha supposto che l'Ufficio centrale, nel formulare l'ordine del giorno, com'è concepito, abbia inteso di dire: nulla si tocchi dell'attuale corso di Modena per il

passaggio dei sottufficiali alla categoria di ufficiali, ma si apra soltanto uno sfogo per questi marescialli.

L'Ufficio centrale non ha avuto nessuna intenzione di pregiudicare la questione delle modalità di applicazione, ma ha solo voluto formulare il principio, che: volendosi costituire nel ceto dei sottufficiali una vera carriera, questa abbia il suo prolungamento nella sfera superiore, dando ai migliori fra i marescialli il mezzo di arrivare al grado di sottufficiale per una via più facile che non quella attuale del corso della Scuola di Modena. I mezzi per tradurre in atto questo principio noi ci riserviamo di discuterli ampiamente quando l'onorevole ministro proporrà la soluzione concreta della questione.

Evidentemente questo sviluppo di carriera è richiesto dalle maggiori e più larghe attribuzioni affidate ai sottufficiali. E qui avrei finito, senonchè non posso rinunciare all'occasione di spezzare una lancia, in un Consesso così solenne e così autorevole come questo, contro la tendenza ad attribuire esagerata importanza alla parità di cultura come sorgente di omogeneità negli ufficiali.

L'omogeneità in un corpo di ufficiali, e specialmente degli ufficiali inferiori, ai quali spetta l'educazione e il governo individuale del singolo soldato, non consiste essenzialmente nell'aver tutti più o meno studiato scienze e lettere, ma consiste piuttosto, come ho detto nella relazione, nella comune correttezza perfetta dei modi e soprattutto nella comune elevatezza del sentire. In una corporazione, dove avete tutti gentiluomini, la omogeneità è perfetta e non dipende dall'aver dimenticato o no delle nozioni di matematica o di latino.

Noi siamo entrati in questa corrente d'idee sotto l'impressione dei successi veramente grandiosi ottenuti dalla Germania e ci siamo fatta l'interrogazione: come è ordinato questo esercito che ha vinto? Si constatò che là nessun sottufficiale in tempo di pace può diventare ufficiale, e si è detto allora: facciamo così anche noi e vinceremo anche noi.

Ora non basta copiarne le parvenze più evidenti per trasportare in un esercito lo spirito di un altro esercito. Le istituzioni militari non possono mettere radice se non quando sono perfettamente concordi con le abitudini sociali del

paese. Ora, in un paese dove ha ancora molta potenza l'influenza di una certa aristocrazia, è perfettamente logico che tra l'ufficiale e il sottufficiale esista una barriera di casta.

Ma, badate bene, l'ordinamento militare germanico, mentre stabiliva quella barriera di casta, richiedendo perfino il suffragio degli ufficiali del reggimento prima di ammettervi un nuovo collega, non lasciava sfuggire un rampollo di sottufficiale o di modesto funzionario senza procurare di avviarlo fin dall'infanzia allo stato di sottufficiale.

Noi invece siamo della razza egualitaria per eccellenza. L'antipatia profonda contro tutto ciò che è preconcepita esclusione di una classe dal salire ad un'altra superiore, è istinto della razza latina. Questo sentimento noi troviamo scolpito nella prima legge d'avanzamento fatta in Francia nel 1832 o 1833 sotto l'impressione di quella bella scuola di guerra che furono le campagne di Napoleone. Questa legge riservava il terzo dei posti vacanti di sottotenenti ai sottufficiali. Il Piemonte ha copiato questa legge, e l'esercito che ha fatto la campagna del 1859 l'ha fatta coi suoi quadri di ufficiali composti di due terzi provenienti dalle classi colte, ed un terzo dai sottufficiali. Successivamente le provenienze degli ufficiali si fecero anche più diverse per le improvvisate creazioni di nuove milizie e con le annessioni che unificarono l'Italia.

Giovani borghesi, giovani provenienti da antichi e da nuovi Istituti, sottufficiali in larghissima proporzione, ufficiali formati sotto il governo dei duchi di Parma, di Modena, pontificio, del granduca di Toscana, del re delle Due Sicilie ed ufficiali formati nelle schiere garibaldine.

Ebbene l'esercito italiano ha avuto successi ed ha avuto rovesci, ma non ho mai sentito dire una volta, che di qualche rovescio dovesse attribuirsi la causa a poca omogeneità degli ufficiali inferiori. Poichè ciò che produce la necessaria omogeneità è il crogiuolo della solidarietà nel servizio che si presta. Per gli ufficiali inferiori questo è l'essenziale. Per gli ufficiali superiori invece la omogeneità derivante da uguale livello di più alta cultura generale e professionale è indispensabile.

E qui avrei finito, ma non so astenermi da una breve considerazione, che riguarda il cenno

fattosi a qualche sintomo di malcontento per aspirazioni non soddisfatte nel ceto dei sottufficiali. L'unico fra i sintomi di malcontento che a me pare veramente da temersi è quello che si manifesta colla scarsità di quelli che vengono ad arruolarsi, e coll'abbondanza di quelli che più presto cercano di andarsene. Del resto, ad onore dello spirito che regna nei corpi armati dello Stato, altre dimostrazioni non sono da temersi; ma questa di cui ho parlato, è quella che bisogna temere, perchè è un sintomo contro cui non agisce la persuasione, poichè significa il logoramento, l'anemia, l'estinzione.

Ed ora poche parole a spiegare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. Esso consta di due parti: la prima si riferisce al miglioramento della tabella delle pensioni. E qui debbo ripetere quello che ho detto nella relazione: noi con una legge promettiamo ai sottufficiali il massimo di pensione di mille lire l'anno, ma glielo promettiamo alla condizione che raggiunga 35 anni di servizio effettivo, e con un'altra legge gli proibiamo di arrivare a questi 35 anni di servizio, poichè gli diciamo: « Tu dovrai andare in congedo a 47 anni ».

Dunque, senza pregiudicare il giudizio sulla opportunità di miglioramenti a questa tabella delle pensioni dei sottufficiali, in quella misura consentita dai riguardi che si devono alle finanze, è indispensabile che si corregga questa anomalia di promettere una pensione ad una condizione impossibile. Questo è il minimo della correzione che si richiede, e su ciò l'Ufficio centrale aspetta esplicite dichiarazioni dal Governo.

La seconda parte consiste nel proclamare il principio che a questi nuovi sottufficiali, a questi marescialli è aperto l'accesso al grado di ufficiale senza bisogno di passare per la scuola di Modena, però con le volute garanzie di una cultura sufficiente e delle qualità di carattere e di sentimento che si richiedono per ottenere questo grado. A questo riguardo io debbo esprimere un'altra mia idea ed è che al giorno d'oggi la cultura è difficile a misurarsi. La cultura massima è sempre quella che sta fra la calotta del cranio e la pianta dei piedi di un giovane di 18 o 20 anni che ha fatto il corso liceale o l'Istituto tecnico e qualche studio professionale; ma la differenza fra questa

cultura e quella delle classi inferiori tende sempre più a diminuire, perchè la cultura che si dà alle classi inferiori cresce sempre di livello sino ad avvicinarsi a questo limite, così che la differenza diminuisce. Noi abbiamo sotto gli occhi lo spettacolo di contadini ed operai che leggono giornali e che fanno i loro discorsi nei *meetings*. Quando io ho un bravo sottufficiale che mi ha dato prova per molti anni di sapere educare soldati, di sapere esprimersi bene nello spiegare il regolamento, io gli do da fare una composizione italiana e con ciò la cultura è accertata; purchè sappia correttamente esprimere i suoi pensieri, a me basta. S'intende che non dico questo per suggestionare l'onorevole ministro, ma colgo l'occasione per esprimere una mia convinzione, la quale non data dal giorno in cui fui incaricato di questa relazione.

E non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO. Credo sia urgente provvedere a sistemare le condizioni della benemerita classe dei sottufficiali del Regio esercito. Troppo si è indugiato fino ad ora, e si è giunti così a creare un deplorabile malcontento, e deplorabili manifestazioni collettive sia col mezzo della stampa sia altrimenti, e bisogna porvi fine.

Non è mancata la volontà mai, anzi si è cercato da successivi ministri di rimuovere questo inconveniente; e si sono fatte leggi e regolamenti vari e prese misure anche onerose per lo Stato, ma il problema non è stato mai completamente risolto. E perchè? Perchè si è andati di preferenza a cercare gli espedienti e non si è mai abbracciato l'arduo problema nel suo insieme. Anche l'attuale progetto di legge, sebbene contenga molte buone disposizioni, ha lo stesso carattere di ripiego.

Il problema, secondo me, andava risolto in questo modo: anzitutto occorre liquidare il passato con qualunque mezzo. Era un obbligo per il Governo eseguire le leggi che si erano stabilite a favore dei sottufficiali, e questo non si è potuto e voluto fare che in scarsa misura.

In secondo luogo bisognava eliminare la causa del male la quale era e rimane ancora, sebbene attenuata, la promessa di un impiego civile ai sottufficiali dopo 12 anni di grado.

Ma dove prendere tanti impieghi quanti ne occorrono? Vi è forse difetto d'impiegati civili? È forse piccolo il numero dei concorrenti borghesi a questi impieghi? E per l'esercito non ne occorreranno ogni anno centinaia! Questo per una parte.

Dall'altra poi necessita assolutamente rifare una legge sullo stato dei sottufficiali, come c'è quella per gli ufficiali, la quale abbracciasse il modo di reclutarli, il modo di mantenerli, di farli progredire nella carriera, e di congedarli con equa pensione di riposo. Questa è la via, e questo bisognerà fare, e questo non fa completamente l'attuale disegno di legge.

Ad ogni modo tale quale è contiene delle buone disposizioni, ed io sono disposto ad appoggiarlo, meno in una cosa essenziale, su cui principalmente si basa, e cioè la creazione di un'enorme categoria di marescialli.

Finchè si trattava di piccol numero che facevano e fanno ufficio di maggioranza di battaglione e di reggimento, la cosa andava bene come espediente congiunto a vantaggi pecuniari sensibili, ma, naturalmente, i posti essendo pochi, pochi se ne avvantaggiano e moltissimi vi ambiscono. E così si è creduto di far bene portando il numero di questi posti da 300 o 400 che erano a 3380 e più, creando una gerarchia di maresciallo di 1° grado, di 2° grado, di 3° grado, corrispondenti a quelli di maresciallo d'alloggio, maresciallo capo e maresciallo maggiore dei carabinieri. E tutto ciò senza che ci sia l'ufficio corrispondente. Parlo specialmente dei marescialli di compagnia.

L'ufficio loro quale sarebbe? il grado deve essere rispondente all'ufficio; chi ha grado deve avere un comando determinato, delle attribuzioni, degli obblighi, della truppa da istruire. Ora nelle compagnie c'è la squadra che ha il suo caporale, c'è il plotone che ha il sergente e l'ufficiale, ed il capitano che comanda i quattro plotoni, coadiuvato dal furiere (adesso si vuol chiamare sergente maggiore e sia), che è il capo dei sottufficiali, ed ha mansioni contabili disciplinari e d'istruzione, come anche questo progetto di legge ammette. Ed allora che cosa farà il maresciallo di compagnia? Esso tutto al più potrà esautorare il primo sergente e far discendere il prestigio dell'ufficiale quando ne volesse fare le veci.

In sostanza io ammetto nell'art. 1° la gra-

duazione stabilita, ma escludendo il maresciallo di compagnia e lasciando solo i marescialli (chiamarli furieri o marescialli, per me è lo stesso), di battaglione e di reggimento; che hanno carichi ben determinati. Aggiungerei però un art. 2 al progetto di legge per cui tutti i sottufficiali, dopo 12 anni di grado e aventi i requisiti da stabilirsi con decreto Reale, potessero concorrere per un terzo ai posti di ufficiali come quelli di tutte le altre provenienze e seguire con essi la carriera militare a parità di condizione.

E mi pare che i sottufficiali con l'aumento di paga stabilito, e che io approvo, con questa progressione di ascensi e con la possibilità di conseguire il grado di ufficiale e di progredire come tutti quanti gli altri, fin dove i limiti di età lo consentono, dovrebbero preferire questa prospettiva all'altra dell'impiego civile sempre poco retribuito e di non facile conseguimento.

Secondo me gli ufficiali di tale provenienza, quando rispondessero a tutti i requisiti richiesti, sarebbero preziosi elementi, col vantaggio di non nutrire smodate avidità di ascensi, e paghi infine di una posizione di riposo rispondente al grado conseguito, ed al tempo di servizio prestato. Ripeto, occorre ormai una legge completa sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, a larghe vedute, senza grettezze, ispirantesi alle esigenze degli eserciti odierni ed alle condizioni della società attuale, e che assicuri ai sottufficiali una carriera, un avvenire, ma nella vita militare, e un riposo decoroso. Mi pare che fatto questo si sarà fatto tutto quello che umanamente si debba fare non solo perchè cessi ogni causa di malcontento, ma anche perchè la carriera del sottufficiale possa essere intrapresa da ottimi elementi e sufficientemente ambita.

In quanto allo *stock* dei malcontenti bisogna pur provvedere, ma oggidi la cosa è più facile giacchè coll'avocazione allo Stato delle ferrovie, possono esservi collocati molti dei sottufficiali che aspettano l'impiego; così facendo non occorre che si guasti l'ordine gerarchico basato sopra i sani principi d'organica che hanno ricevuto la loro sanzione da secoli di esperienza di pace e di guerra. Confondere sottufficiali con ufficiali francamente non mi pare cosa decorosa. Quindi io ripeto, se si fa in questo modo, e si esclude il grado di mare-



sciallo di compagnia, voterò con piacere questa legge; in caso contrario, francamente, sebbene con rincrescimento, darò voto contrario; la legge passerà egualmente, ne sono convinto, ma io avrò fatto il dover mio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Dirò solo due parole in risposta al relatore, e anzitutto mi felicito secolui che, oltre ad essere un bravo generale, è anche un ottimo avvocato. (*ilarità*).

Egli ha combattuto bene, ma mi pare che ha spostata la questione. Io non ho mai detto che per fare dei sottufficiali ci volessero degli scienziati di matematica, di filosofia e di letteratura, ma ho domandato quel grado di cultura che possa essere un sufficiente substrato per poter poi da se stessi, anche al reggimento aumentare, le loro cognizioni. Ma fino al giorno in cui per reclutare i sottufficiali nei plotoni allievi non domandiamo che una sola cosa, saper leggere e scrivere, non domandiamo nemmeno il corso elementare che, come sapete, è diviso in due parti, inferiore e superiore e si compone di cinque classi, come volete che questi sottufficiali abbiano tutte quelle qualità morali a cui accennava il nostro collega Sismondi, se ben pochi potranno leggere i racconti del De Amicis sulla *Vita militare*, che sono un libro prezioso; oppure l'altro aureo libro del Marselli, quello che io vorrei che fosse diffuso a piene mani in tutto l'esercito: *La vita nel reggimento*.

Del resto io non ho mai detto che l'onorevole Sismondi avesse intenzione di sopprimere il corso di Modena; io ho combattuto questa soppressione riferendomi al progetto di legge del predecessore dell'attuale ministro, perchè, secondo me, era una cosa rovinosa per l'esercito. Sarò in errore, ma io credo che in fondo chi sa comanda e chi non sa per forza deve stare sottoposto.

E, detto questo, mi taccio perchè non voglio abusare della pazienza del Senato; questa non è che una discussione di delibazione, una discussione preliminare; quando verrà o il progetto di legge che chiede l'Ufficio centrale per le promozioni a sottotenente, o quello più largo, ed al quale io mi associo, dell'onorevole senatore Primerano sullo stato degli ufficiali noi faremo una lotta, lotta nobile, alta e generosa, quale

richiede la grandissima importanza della questione che oggi ci preoccupa.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Comincerò a parlare sull'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Commissione dell'Ufficio centrale.

L'ordine del giorno nella forma secondo cui è stato presentato è questo:

« Il Senato confida che il Governo vorrà entro il corrente esercizio finanziario presentare nuove disposizioni di legge, con le quali siano migliorate le pensioni di riposo dei sottufficiali e si dia, colle dovute guarentigie, la possibilità ai migliori fra i marescialli di pervenire al grado di ufficiale ».

Dunque quest'ordine del giorno contiene l'espressione di due desideri; e cioè: il desiderio che si modifichi la tabella n. 2 nel testo unico della legge sulle pensioni, nel senso di migliorare il trattamento di pensione dei sottufficiali; ed il desiderio che si apra l'adito ai migliori marescialli per percorrere la carriera dell'ufficialità.

Io dichiaro francamente che l'uno e l'altro desiderio mi sembrano giusti.

Trovo che il desiderio di migliorare la pensione dei sottufficiali è giusto, perchè è ispirato a sentimento di equità. Se si considera la gravissima perdita nel trattamento finanziario che fa un maresciallo, al momento in cui passa dalla posizione di servizio attivo a quello di riposo, appare subito manifesta la necessità di una disposizione di legge che migliori le condizioni del suo trattamento di pensione. E poi, come è bene osservato nella elaborata relazione del mio caro amico e antico maestro di arte militare, onor. Sismondo, questa modificazione alla legge delle pensioni si impone anche per il fatto che bisogna dare serietà alle leggi; poichè serietà non c'è, se il massimo delle pensioni si consegue, per disposizione di una legge, dopo 35 anni di servizio, e si obbliga poi, con altra legge, un sottufficiale a lasciare il servizio a 47 anni di età. Evidentemente è impossibile che i sottufficiali raggiungano questo massimo.

Ma capirà benissimo l'onorevole Commissione dell'Ufficio centrale che io non posso accettare questa parte dell'ordine del giorno, poichè è



una materia che tocca non me solo, ma anche, ed in particolar modo, il mio collega del Tesoro: essa entra bene addentro nella sfera delle sue competenze. Dirò anzi che è materia, la quale, si può dire, tocca tutti i membri del Gabinetto.

Per conseguenza dichiaro che questa prima parte dell'ordine del giorno non la posso accettare: l'accolgo però, ma solamente come raccomandazione.

Riguardo alla seconda parte, invece, noto che questa tocca me solo; e siccome essa corrisponde ad una mia convinzione, io l'accolgo. Non vi dirò già fin d'ora del modo con cui attuerò questo secondo desiderio espresso dall'Ufficio centrale, perchè... non ci ho ancora pensato (*ilarità*); del resto non è male; c'è tempo di pensare e di ponderare bene; e le conclusioni mie le potrete poi discutere qui nel Senato, quando vi presenterò all'uopo la relativa modificazione alla legge organica riguardante le scuole.

Dunque, concludendo, io pregherei l'onorevole Commissione dell'Ufficio centrale a modificare in questo modo il suo ordine del giorno: « Il Senato confida che il Governo vorrà entro il corrente esercizio finanziario presentare nuova disposizione di legge, con la quale si dia, colle dovute guarentigie, la possibilità ai migliori fra i maresciali di pervenire al grado di ufficiale ».

Prima di continuare, per rispondere all'onorevole Primerano, desidererei che l'Ufficio centrale mi dicesse se accetta o no l'ordine del giorno espresso nel modo che ho or ora letto.

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. L'Ufficio centrale, dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, accetta l'ordine del giorno così modificato.

PRESIDENTE. Vuol dire che s'intenderà la prima parte come raccomandazione.

VIGANÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Due parole soltanto dirò per quanto riguarda le conclusioni del discorso dell'onor. Primerano.

Egli vorrebbe una promessa per la presentazione di un disegno di legge sullo stato dei sottufficiali, a larghe vedute; ed io gli rispondo che me ne occuperò, e spererei di acconten-

tarlo. Egli desidera inoltre che nel progetto di legge attuale si abolisca, nella graduatoria dei sottufficiali, il grado di maresciallo di compagnia; anzi va ancora più in là e dice: se abolirete questo grado, vi darò il mio voto favorevole; se no, darò voto contrario.

Assicuro l'onor. Primerano che questa sua dichiarazione mi ha dolorosamente colpito; tanta è la deferenza che io ho sempre avuta per l'onor. Primerano che, dico francamente, ci sono state poche cose, in questo mio primo breve periodo di vita politica, che mi abbiano così colpito ed addolorato, come questa sua dichiarazione. Mi spiace proprio di non poter accontentare l'antico mio maestro.

Io voglio che il maresciallo di compagnia sia valido elemento educatore ed istruttore dei giovani soldati, di coloro cioè che potranno essere un giorno chiamati a difendere la patria.

Questo maresciallo non dovrà essere il direttore dell'educazione e dell'istruzione della compagnia, ma potrà essere nell'opera il principale aiuto del comandante della compagnia; aiuto forse più valido degli ufficiali stessi, perchè questi vanno e vengono, mentre egli assai più a lungo permane.

Quindi mi permetterei ancora di dirigere all'onor. Primerano la calda preghiera di voler concedere il suo voto favorevole, anche se io mantengo questo grado di maresciallo di compagnia.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Io sono lusingato e nello stesso tempo mortificato delle cortesi parole rivoltemi dall'onor. ministro e ne lo ringrazio vivamente. Prendo atto della sua promessa di studiare e presentare un progetto di legge riguardante lo stato dei sottufficiali.

In quanto al grado di maresciallo di compagnia, prego l'onor. ministro di pensare ancora all'istituzione di esso, poichè quando si sarà istituita una gerarchia di marescialli di 3300 e più non si saprà più come liberarsene. Saranno di grandissimo imbarazzo, maggiore forse di quello già sperimentato quando non si è potuto dare l'impiego civile ai sottufficiali che vi avevano diritto.

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *relatore*. Prima di tutto debbo

dichiarare la mia profonda soddisfazione nel constatare che l'onor. Primerano, mio antico ed amato superiore, è persuaso anch'egli dell'opportunità di aprire più largo il passo alla carriera di ufficiale per i sottufficiali.

Ma con quella libertà di opinione, che egli mi ha sempre concesso, anche quando ero sotto i suoi ordini immediati, debbo esporre brevemente qualche considerazione in appoggio alla creazione di questo grado di maresciallo di compagnia.

E qui mi permetta il Senato che io esponga come la mia fantasia veda la trasformazione che i tempi moderni tendono a portare nella gerarchia militare e nel modo di reclutarla. Prima noi avevamo una distinzione, dirò così, granitica fra gli ufficiali ed i sottufficiali. Quando facevo lezione definivo la carriera del sottufficiale carriera d'ordine e quella dell'ufficiale carriera di concetto. La missione d'ordine per il graduato di truppa è facilissima a determinarsi. Voi non avete che da scegliere nei regolamenti tutte quelle prescrizioni che debbono essere letteralmente e senza eccezioni eseguite, e l'insegnamento di esse costituisce la mansione del sottufficiale di una volta. Così, per esempio, non vi possono essere due opinioni sul modo di caricare il fucile, due opinioni sul modo di fare con una fune tutti quei nodi che si insegnano ai zappatori e artiglieri, sul modo di insellare o bardare il cavallo ed il mulo, e così di seguito. Oltre a queste mansioni, l'azione educatrice del sottufficiale verso il soldato ne comprende un'altra molto più importante e più nobile, ed è che il sottufficiale deve essere il modello, su cui continuamente le reclute si devono specchiare e si devono formare: esattezza nell'orario, silenzio nei ranghi, pulizia nella persona, nel corredo e nelle armi ecc. e tutto ciò deve essere affidato alla categoria di questi sottufficiali d'ordine.

Naturalmente, noi a tavolino possiamo fare molte di queste astratte separazioni per ragioni di studio, ma poi nella vita pratica la separazione non è più così netta, e si riscontrano raccordi. Difatti, mano mano che si sale nella gerarchia dei sottufficiali, arriviamo fino a quel grado, in cui è probabile che, mancando l'ufficiale, il sottufficiale debba assumere il comando della compagnia; quindi in questo sottufficiale vi è un germe di attitudine alla sfera superiore che costituisce come una riserva.

La difficoltà che tiene viva la questione dei sottufficiali così descritti è il timore di non trovarne il numero sufficiente. Se era necessario, poniamo, un numero di questi sottufficiali quando la ferma del soldato era di cinque, tre anni, quanto maggior numero ne sarà necessario quando la ferma sarà di due anni?

La fragilità delle masse combattenti moderne, così colossali, di fronte ai disagi ed alle stragi della guerra è cresciuta non soltanto per la maggior intensità dei disagi e dei pericoli, ma anche per quella forza di inerzia, che accelera la tendenza allo sfacelo in ragione della mole e del peso della massa. non appena scossa. Tutte le esplosioni dei mali istinti di una folla - dal panico alla ribellione - sono tanto più a temersi, quanto più numerosa e più densa è la folla stessa. Se io mi trovo con 50 uomini in un frangente, colla voce e coll'esempio io posso trovare un rimedio, ma se mi trovo nello stesso frangente con una agglomerazione di migliaia di uomini, ciò sarà molto più difficile. Leggete la *Débauche* di Zola, e vi troverete delle splendide pagine di psicologia militare.

In tali momenti, così facili a prodursi nelle guerre moderne, in cui si agglomerano in pochi chilometri quadrati le centinaia di migliaia di uomini, si manifesta evidente la necessità di avere tra le file un gran numero di graduati forniti di qualità professionali, meno impressionabili e pronti a sorreggere l'inesperto soldato col consiglio, col comando, coll'esempio e colla coazione. Ma di fronte alla difficoltà di trovarli in numero sufficiente, di fronte all'impossibilità che si possano trovare tanti graduati di carriera permanente, che abbiano acquistato col lungo servizio la solidità professionale indispensabile, noi dobbiamo pensare da una parte a rendere sempre più perfetto il sottufficiale che abbiamo potuto trattenere sotto le armi, e dall'altra parte a cercare nei prodotti della leva il numero e la qualità di molti altri graduati inferiori, a cui affidare le più limitate funzioni di puro ordine.

Ora, o signori, ciò non parrà troppo difficile se si considera che l'attitudine a ben disimpegnare queste mansioni, in molta parte è il prodotto di una più lunga permanenza sotto le armi; ma in molta, e anzi massima parte, quest'attitudine è basata su qualità innate: intelligenza, prestanza e vigore della persona, e quella

spontanea inclinazione all'osservanza delle regole, la quale deriva da innata probità e dall'educazione ricevuta prima di venire sotto le armi.

Con opportuna selezione, che non richiede più di qualche mese di prova sotto le armi, non è difficile di sceverare tra 1000 reclute un duecento o poco più individui capaci di acquistare in pochi altri mesi l'attitudine ad inquadrare gli altri 800 nel senso or ora indicato.

Questa è la mia convinzione. Facciamo dunque a fidanza coi caporali e caporali maggiori, che si ottengono anche con breve permanenza sotto le armi, come ce lo prova l'ottimo servizio universalmente riconosciuto, che rendono oggi, con ferma che in pratica è di ben poco superiore a quella di due anni, a cui si tende. E procuriamo di ottenere in qualità quel che ci difetta in quantità nei sottufficiali di carriera. Questi sottufficiali, in sussidio alla massa degli ufficiali, costituiscano, in tempo di pace la scuola a cui si formano i graduati minori e i soldati, e in tempo di guerra siano parte della ossatura maestra, che tiene compatto e ordinato l'esercito alla dura prova dei disagi e dei pericoli.

A ciò tende la creazione del maresciallo di compagnia; grado e posizione abbastanza elevata per soddisfare modeste aspirazioni di molti, e abbastanza accessibile per attirare a più lunga permanenza sotto le armi un sufficiente numero di aspiranti. Ma, intendiamoci bene, a condizione che tale grado conduca a migliore pensione di riposo e apra la via ai migliori per entrare nella carriera dell'ufficiale.

Signori, io sono entrato nell'esercito in un'epoca, in cui le condizioni del sottufficiale erano ben più misere a paragone di quelle che si hanno oggi; eppure si trovavano facilmente i sottufficiali. Come va che dopo tanti miglioramenti ora scarseggiano? (*Commenti*).

Ciò avviene perchè, mi si passi la metafora, lo stato biologico di questo organismo vivente, che è la società moderna, non ha più la potenza di produrre e mantenere nelle antiche condizioni questa parte di sè, che sono i sottufficiali.

Di fronte a lo fatale andare della legge naturale d'evoluzione è vano lottare per mantenere tutto l'antico; è invece più saggio piegare prudentemente alle odierne esigenze, cercando

nell'adattamento nuovi elementi di vitalità per l'esercito nostro.

Queste sono le ragioni, che mi fanno accogliere con fiducia la nuova istituzione del maresciallo di compagnia, il cui successo dipenderà da molte disposizioni regolamentari complesse e non facili a formularsi.

Per me è certo che il sottufficiale del tipo di 50 anni fa, la società odierna non ve lo dà più. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e modificato d'accordo col ministro, lo rileggo:

« Il Senato confida che il Governo vorrà entro il corrente esercizio finanziario presentare nuove disposizioni con le quali si dia, con le dovute guarentigie, la possibilità ai migliori fra i marescialli di pervenire al grado di ufficiale ».

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non ho che una preghiera vivissima da rivolgere al ministro della guerra.

Col presente progetto di legge provvediamo ai sottufficiali. Oggi stesso abbiamo provveduto a migliorare le condizioni delle guardie di finanza; pochi giorni or sono abbiamo provveduto a migliorare le condizioni degli agenti di pubblica sicurezza; soltanto la forza delle cose (non vi ha colpa nessuno) non ci ha permesso finora di pensare anche ad un altro Corpo, certamente secondo a nessuno in importanza, quello dei carabinieri...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Abbiamo votato una legge.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. È vero, ma quello a cui accenno è dispiacevole. Certamente nella legge attuale all'art. 11 è fatto carico al Governo di provvedere entro un anno con legge speciale alle condizioni dei carabinieri. Io vorrei pregare l'onor. ministro di vedere se è possibile affrettare questo termine, e se alla ripresa dei lavori parlamentari potesse

essere proposto questo disegno di legge, sarebbe veramente una cosa desiderabilissima.

L'arma dei carabinieri è talmente disciplinata, è talmente ispirata al sentimento del dovere, che certamente il suo morale non soffrirà per questo riguardo; ma sarebbe però molto bene che non si perdesse tempo; ed io tengo a dire questo per dimostrare, e credo che avrò consenzienti anche gli altri colleghi del Senato, il grande interessamento e la premura che prendiamo tutti a quest'arma veramente benemerita che ha reso e rende dei servizi grandissimi.

Non parlo del passato, ma anche in occasione del terremoto della Calabria, della eruzione del Vesuvio, negli ultimi torbidi, in tutti i casi in cui sono stati chiamati ad agire, nella campagna antimalarica vicino a Roma, dove si tratta di combattere la febbre, nemico pericoloso anche quello, in tutte le circostanze, i carabinieri hanno sempre fatto il loro dovere perfettamente.

Io insisto perchè si dimostri da quali sentimenti di stima siamo tutti animati verso quest'arma e la riconoscenza che abbiamo tutti per i servizi distintissimi che presta al paese.

Sarei lieto che il ministro della guerra desse qualche affidamento in proposito. (*Approvazioni*).

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Sono lieto di assicurare l'onor. Taverna, che lo studio è a buon punto; e vorrei anche dirgli quali sono i capisaldi di questo studio. Si studia innanzi tutto, di ridurre la ferma a tre anni...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non posso accettare la riduzione, perchè non è concordata cogli altri colleghi.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. L'ho accennato soltanto come studio mio. Questa riforma alla legge, lo dichiaro, non è stata discussa in Consiglio dei ministri. Io accennavo soltanto allo studio iniziato da me che porterebbe un miglioramento a tutti i carabinieri. Il miglioramento poi riguardante l'aumento della paga spero riesca tale da mantenere ai sottufficiali dei carabinieri quella preminenza che hanno rispetto agli altri. Riguardo al resto farò di tutto il mio meglio per soddisfare ai desideri del senatore Taverna, che sono anche i miei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo necessario di spiegarmi perchè è sempre bene essere chiari in tutto. Io sono concorde col mio collega ministro della guerra circa la necessità di studiare la questione dei sottufficiali dei carabinieri Reali, ma invece la questione della durata della ferma dei carabinieri è una questione della quale non avevamo ancora parlato fra di noi, e nella quale io ho opinione fissa, perchè come ministro dell'interno mi devo occupare molto dell'arma dei carabinieri.

Ora la mia opinione fissa è questa: che la ferma di tre anni per i carabinieri non serve, perchè il carabiniere prima di tre anni non dà risultati molto utili. (*Approvazioni vivissime*). Gli egregi senatori che hanno avuto occasione di occuparsi di pubblica sicurezza lo sanno. Il tempo che il carabiniere passa alla scuola è tale che, se noi reclutiamo il carabiniere per soli tre anni, finiremo per averlo capace di rendere servizi utili, soltanto per un tempo brevissimo.

Questo è un punto che non ha alcun rapporto con la legge di cui si parla, ma ho creduto bene dirlo perchè in uno scatto improvviso avevo manifestato questa mia opinione; aggiungo però che per l'arma, se non si è fatto quanto potrà essere utile, si è però in questi ultimi anni fatto molto.

L'onor. Sismondo ricordò perfettamente che fin da quando egli era comandante dell'arma dei carabinieri noi abbiamo introdotto molti perfezionamenti. Noi abbiamo aumentato le rafferme da 2500 a 3500 e sono 1000 rafferme di più all'anno. Noi abbiamo aumentato lo stipendio dei carabinieri dai tre anni di servizio in su; e una legge votata dal Senato tre giorni or sono, concede altre 500 mila lire per migliorare i primi anni di paga.

Sono d'accordo che occorre studiare o perfezionare la parte che riguarda i sottufficiali e sarò sempre lietissimo tutte le volte che mi sarà possibile di migliorare le condizioni dei carabinieri a qualunque grado appartengano. Tengo soltanto ad avere lunghe ferme nei carabinieri, perchè credo che la ferma breve se può rendere più facile il reclutamento non può recare opera utile pel servizio di pubblica si-

curezza la cui responsabilità spetta al ministro dell'interno.

Bisogna pensare alle piccole stazioni di carabinieri, lontani da qualunque contatto con i loro superiori; in queste stazioni il carabiniere è un'autorità locale, deve avere altissimo il sentimento del dovere, deve conoscere bene tutti i servigi della pubblica sicurezza, e questo non si acquista se non con una permanenza in servizio abbastanza lunga. (*Approvazioni vivissime*).

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio i ministri dell'interno e della guerra delle buone intenzioni manifestate.

Non intendo di entrare nei particolari della ferma: mi sono espresso in linea di massima. Anche io sapeva perfettamente che pochi giorni or sono avevamo provveduto alle rafferme e al miglioramento delle condizioni loro; ma teneva a che il Parlamento dimostrasse che ha molta premura per questa questione, e spero che le buone intenzioni del presidente del Consiglio e del ministro della guerra prenderanno presto colore e forma. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

La progressione dei gradi di sottufficiale è la seguente:

1° sergente di squadra, di contabilità o con incarichi speciali, vice-brigadiere dei reali carabinieri;

2° sergente maggiore, brigadiere dei reali carabinieri;

3° maresciallo di compagnia, squadrone o batteria, o con cariche speciali (capo fanfara ecc.);

4° maresciallo di battaglione, mezzo reggimento o brigata;

5° maresciallo di reggimento, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario - capo-maggiore).

(Approvato).

#### Art. 2.

Con apposita legge sarà provveduto nel corrente esercizio a quanto riguarda i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

a sergente e a sergente maggiore con nomina del comandante di corpo;

ai vari gradi di maresciallo con nomina del comandante di corpo d'armata.

Il grado di sergente maggiore è conferito ai sergenti idonei all'avanzamento, compiuta la ferma di sottufficiale.

Il grado di maresciallo di compagnia è conferito per un terzo dei posti a scelta e per due terzi ad anzianità, ai sergenti maggiori delle compagnie che abbiano l'attitudine a disimpegnarne le funzioni.

I sergenti maggiori che occupano cariche speciali dovranno provare di possedere l'idoneità voluta per il grado di maresciallo di compagnia mediante un servizio continuato nella compagnia di sergente maggiore per almeno due anni.

In tempo di pace nessun sergente maggiore può essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

Le promozioni ai gradi di maresciallo di battaglione, e di maresciallo di reggimento avranno luogo esclusivamente a scelta dopo tre anni di servizio passati nel grado rispettivamente inferiore, previo un esperimento, le cui modalità saranno stabilite dal regolamento.

I capi fanfara di cavalleria, i maestri di scherma, i sottufficiali addetti a funzioni speciali che verranno designati dal regolamento, e gli attuali istruttori di equitazione idonei all'avanzamento, saranno promossi marescialli di compagnia, di battaglione, di reggimento, nella loro rispettiva specialità, quando per provvedere al servizio di compagnia o di maggiorità nell'arma cui appartengono venga promosso a detti gradi un sottufficiale di pari grado iscritto dopo di loro sul quadro d'avanzamento.

I sergenti maggiori delle anzidette specialità,

non promossi marescialli di compagnia per non essersi mai trovati nelle condizioni suindicate, otterranno il grado stesso al compimento del decimo anno di servizio, purchè meritevoli di avanzamento.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° Dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento e dalle superiori autorità gerarchiche;

2° Invio in congedo a domanda;

3° Collocamento a riposo;

4° Collocamento in riforma;

5° Retrocessione dal grado;

6° Perdita del grado in seguito a condanna;

7° Rimozione dal grado;

8° Espulsione dall'esercito per condanna penale.

Il provvedimento indicato al n. 2 è di competenza del comandante il corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, sono presi, mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

L'uno e gli altri verranno determinati con modalità da stabilirsi dal regolamento.

Il maresciallo esonerato d'autorità, od a domanda per menomate condizioni fisiche dalle funzioni del suo grado, potrà se idoneo essere chiamato a coprire una di quelle cariche speciali, che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale è il seguente:

Sergente . . . . .	2 10
Sergente maggiore . . . . .	2 50
Maresciallo di compagnia, ecc.	3 00
» battaglione, ecc.	3 50
» reggimento . . . . .	4 00

(Approvato).

#### Art. 6.

Le rafferme con soprassoldo sono abolite.

Sono conservate le rafferme con premio; e possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio, purchè ne abbiano i requisiti necessari, i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali musicanti, trombettieri e tamburini, i capi armaiuoli, i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avrà diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i diciotto anni di servizio, il sottufficiale continuerà a percepire un aumento giornaliero di L. 1.50. Questi aumenti saranno concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il sergente maggiore che abbia compiuto dodici anni di servizio, ha diritto ad un impiego civile nel personale delle ferrovie e delle altre amministrazioni dello Stato. Eguale diritto è riservato ai marescialli cheentino non meno di 12 anni di servizio e che ne siano dispensati per motivi estranei alla disciplina.

Salvo i casi di dispensa dal servizio, il sergente maggiore in attesa d'impiego civile può essere trattenuto alle armi sino al conseguimento dell'impiego stesso. Perderà il diritto all'impiego, se dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

Per ottenere l'impiego civile non sarà più condizione indispensabile quella di essere rafferme con soprassoldo. Ne sono però sempre esclusi i rafferme con premio.

Gli impieghi riservati ai sottufficiali sono:

a) tutti quelli di ufficiale d'ordine e d'assistente locale, assistente locale del genio, custode ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e due terzi di quelli di usciere nell'Amministrazione centrale della guerra;



b) in tutte le amministrazioni dello Stato: un terzo dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

I posti di ufficiale d'ordine nel Ministero della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Quelli di ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti soltanto per un terzo agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra ed in mancanza d'aspiranti in quest'ultimo personale anche direttamente ai sottufficiali.

Tale disposizione dev'essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati nella misura di uno a due, alle stesse condizioni di carriera cogli altri concorrenti.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o di materiali e di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b) e c) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 anni di servizio dei corpi della Reale Marina, i quali avranno sempre la preferenza, ove si tratti di impieghi dipendenti dall'Amministrazione della marina.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il sottufficiale dispensato dal servizio o riformato senza diritto a pensione, acquista diritto ad una indennità di lire 500 se abbia compiuto il sesto anno di servizio, più lire 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio, sia retrocesso dal grado, avrà diritto ad una indennità nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà garantite dallo Statuto.

Le indennità stabilite nei commi precedenti non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennità di cui al successivo art. 15.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.  
(Approvato).

#### Art. 10.

Per ogni maresciallo di nuova nomina e per i marescialli attualmente in servizio è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150, se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

(Approvato).

#### Art. 11.

È abolita ogni disposizione contraria alla presente legge, salvo la restrizione stabilita dall'art. 4 della legge del 2 giugno 1904, n. 217.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1907.

(Approvato).

#### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 12.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i quali non optino per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il grado attuale, continueranno a godere del trattamento stabilito dalla legge vigente e potranno quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennità ivi stabilite.

(Approvato).

#### Art. 13.

All'andata in vigore della presente legge gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia, conservando il soldo giornaliero di lire 3.16.

Allo stesso grado potranno essere promossi gli altri sottufficiali, aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 3, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia.



I furieri ed i furieri maggiori che non possono essere promossi marescialli di compagnia, conserveranno il loro grado.

Con disposizioni transitorie del regolamento saranno stabilite le norme per le nomine a maresciallo di battaglione ed a maresciallo di reggimento per la prima applicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 14.

I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo e siano riconosciuti idonei a coprire una delle cariche speciali di cui al 4° comma dell'articolo 4, saranno nominati marescialli di compagnia, purchè rinuncino all'impiego civile.

Avranno diritto alla stessa promozione i sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da causa di servizio.

(Approvato).

#### Art. 15.

Il sottufficiale che, all'andata in vigore della presente legge abbia acquistato diritto all'indennità di lire 2000, lo conserva alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.

Il sottufficiale, poi, che, nel momento suddetto, avrà compiuto un periodo di servizio fra gli 8 e i 12 anni, avrà diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennità, che sarà maturata a suo favore all'andata in vigore della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 16.

La disposizione relativa ad un terzo dei posti di ufficiali d'ordine devoluto presso le altre amministrazioni dello Stato è applicabile ai sottufficiali che acquisteranno diritto all'impiego civile dopo il 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione della legge 12 maggio 1904, N. 185 a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della legge 12 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Mariotti di darne lettura.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 322).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono estese in tutto il Regno alle provincie, ai comuni e ai loro consorzi, ai consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acque per scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca, per la trasformazione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a tutto il 1905, e per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare alle condizioni stabilite dalla presente legge i mutui concessi alla provincia di Napoli in base alla legge del 27 dicembre 1903, n. 502, mantenendo fermo il beneficio della riduzione delle annualità sino al 1912, giusta l'art. 2 della legge stessa.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, e l'art. 21 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

(Approvato).

## Art. 3.

La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

(Approvato).

## Art. 4.

Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale, e sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti stessi, non sono ammesse opposizioni, sequestri o altro impedimento qualsiasi.

I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

(Approvato).

## Art. 5.

La facoltà della emissione di cartelle ordinarie della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale è riservata in casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri Istituti di credito.

La facoltà è data e regolata di volta in volta, mediante decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti.

(Approvato).

## Art. 6.

La Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173, eserciterà le funzioni di tutela che le sono attribuite dalla detta legge e dalle leggi successive del 19 maggio 1904, n. 185, del 29 dicembre 1904, n. 676, del

18 giugno 1905, n. 251, e del 13 luglio 1905, n. 400, unicamente per le provincie ed i comuni insolventi.

Il periodo di vigilanza, di cui all'art. 8 della legge 17 maggio 1900, n. 173, decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale.

L'attribuzione deferita alla Commissione Reale dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1904, n. 185, sarà esercitata dalle Giunte provinciali amministrative.

(Approvato).

## Art. 7.

Per effetto di questa legge cessano le attribuzioni deferite alla Giunta governativa della Sicilia, alla Giunta governativa della Sardegna, ai prefetti di Livorno e di Grosseto; e per le somministrazioni ancora a farsi dei prestiti già concessi, le attribuzioni delle Giunte e dei prefetti suindicati sono trasferite alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

## Art. 8.

Al Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è aggiunto un membro in rappresentanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quelle in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

(Approvato).

## Art. 10.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita di quella appartenente ai fondi di riserva delle Casse postali di risparmio, quanta è necessaria per il funzionamento del servizio di cui all'articolo 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, riguardante l'impiego in rendita consolidata dei depositi del risparmio postale.

(Approvato).

## Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in unico testo le disposizioni legislative, in materia di prestiti, a provincie, comuni e consorzi, e di provvedere al relativo regolamento.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Annunzio e svolgimento di interpellanza.**

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza un'interpellanza del senatore Blaserna al ministro del tesoro così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro del tesoro sui metodi adoperati e sui risultati ottenuti dalla recente conversione della rendita ».

Interrogo l'onorevole ministro del tesoro se accetta, e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Accetto l'interpellanza e sono disposto a rispondere immediatamente.

PRESIDENTE. Allora se non si fanno osservazioni, l'onorevole senatore Blaserna ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

BLASERNA. Signori, il Senato sta per chiudere i suoi lavori, ma prima che noi ci separiamo, ho pensato che sarebbe utile pregare l'onor. ministro del tesoro a volerci comunicare tutti quei dati che egli ha e che riguardano la recente conversione della rendita. Otto giorni addietro egli fece una comunicazione all'altro ramo del Parlamento che incontrò il plauso universale; ma otto giorni, in una operazione di questa fatta, possono avere una grande importanza, e vale la pena di ritornare su questo argomento e di chiedere all'onor. ministro se egli non ha altri dati da comunicarci.

Vi è poi una questione che credo interessi altamente questa operazione, ed è quella che riguarda i metodi che furono escogitati e coi quali la grande operazione sarà condotta a termine. Noi abbiamo tutti dato con plauso il nostro voto al progetto di legge quando ci fu

presentato, ed abbiamo ammirato la sicurezza colla quale nella settimana scorsa tutte le operazioni si sono svolte. Ora tutto questo non è che il risultato di un lungo studio, è la conseguenza dei mezzi che furono adoperati. È vero che alcuni credono che forse si poteva fare la cosa in modo molto più semplice o più rapido, ma io non sono di questo parere, ed appunto per questo, desidero sentire l'opinione dell'onorevole ministro del tesoro.

Non dobbiamo dimenticare che le cartelle italiane per molto tempo all'estero erano considerate come una carta da giuoco, ed andavano soggette ad oscillazioni forti che si prestavano a meraviglia a tutte le operazioni di giuoco, sia di rialzo, sia di ribasso. A poco a poco all'estero si sono persuasi che la nostra carta aveva un maggior valore, quando videro che per uno, per due, per tre anni il Tesoro italiano non chiedeva denaro a nessuno. Questa prova pratica ha avuto molto più valore che tutte le altre considerazioni che si potevano fare, e così la rendita italiana, a poco a poco, da carta da giuoco è diventata carta d'acquisto e di acquisto stabile. Noi abbiamo visto, per esempio, nella settimana scorsa, come essa si sia mantenuta ferma non ostante la grande operazione della conversione; abbiamo visto perfino, mentre a Parigi, dalla quale dipendeva prima completamente la nostra Borsa, la rendita per cause interne ribassava, la nostra si manteneva ferma! Tutto questo dimostra il mutamento notevole avvenuto nell'apprezzamento della nostra rendita.

Ma noi siamo al principio dell'operazione, perchè è vero che, solo nella settimana scorsa, quelli che volevano, potevano ritirare il capitale; ma c'è tutto un insieme di operazioni che dovrà durare ancora dei mesi, ed è appunto su questo che io desidero che l'onor. ministro del tesoro ci possa rassicurare, convinto, come sono, che saprà darci delle informazioni molto precise e molto esatte.

Su questo, dunque, io attendo una risposta dall'onor. ministro, il quale ha il vanto di aver posto il suo nome su di uno dei più grandi fatti che vanti la storia del Risorgimento italiano.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA A., *ministro del tesoro*. Rispondo subito all'onor. senatore Blaserna, usando quella modesta ampiezza ch'è compatibile, da un canto con la brevità dell'ora, e dall'altro con l'importanza dell'argomento.

Il senatore Blaserna, da quell'illustre cultore di scienze sperimentali che è, ha chiesto conto dei *risultati* e dei *metodi*; ed infatti i metodi sono la causa dei risultati ottenuti. Dei metodi prima, dei risultati poi, darò pertanto con- tezza al Senato.

In verità la conversione della rendita (che, per quanto si riferisce ai portatori e al tesoro, oramai è un fatto compiuto, e felicissimamente compiuto) era da molto tempo matura, nella coscienza, non solo economica ma politica, del nostro paese.

L'aumento continuo del valore del nostro consolidato, fermatosi da parecchio tempo al di là del 105, dimostrava — per usare una frase di « fisica finanziaria », che la persona del senatore Blaserna mi suggerisce, con facile metafora — dimostrava, dico, la *saturazione* che nel mercato si era fatta della nostra rendita; il cui prezzo non poteva salire più, come non salì quello del consolidato 4% prussiano nel 1896, quando fermossi a 104 e fu raggiunto dal 3 1/2; come non salì quello 3 1/2 francese, poco prima della conversione del Rouvier, nel 1902, quando si differiva dal 3% soltanto di 80 centesimi, mentre per il valore intrinseco avrebbe dovuto distanziarsi di almeno 12 punti. Alla stessa guisa in Italia, mentre, in vista della conversione, il 4% netto e il 5% si fermavano, il 3 1/2 cresceva e le condizioni economiche del nostro paese fortunatamente si rendevano sempre migliori.

Basti accennare all'abbondanza dei depositi che si valutano a oltre 3 miliardi, investiti, in media, a 2 1/2 %, cioè con interesse molto minore della nostra rendita. Giova ricordare, inoltre, un fatto spontaneamente verificatosi e facilissimamente, quale fu la trasformazione dell'interesse legale, ridotto dal 5 al 4 %, senza, per così dire, che alcuno se ne sia accorto. Ed è bene, ancora, notare il progressivo, mai cessante (e son convinto che non cesserà, se non alla fine) assorbimento della rendita nostra dai mercati esteri: i quali fatti felicissimi, e molti altri analoghi che potrei annoverare, dimostravano la piena saturazione della nostra rendita, rispetto alla conversione.

Guardando poi alle condizioni del bilancio che da 10 anni è sacro agli avanzi — bilancio che impone, per le sue stesse condizioni floride, il dovere, in chi è chiamato a tutelarlo, della maggiore parsimonia e del più strenuo rigore — guardando anche alle grandi disponibilità del Tesoro, il Senato non si meraviglierà dei risultati ottenuti.

Ma, poichè ho accennato al bilancio, non sarà inutile rispondere anche ad una precisa domanda del senatore Blaserna, dando le cifre delle risultanze dell'accertamento del 1905-906: cifre che, meglio di altre, spiegano quello che è avvenuto e che avverrà per la nostra rendita.

È notevole come le maggiori riscossioni che noi abbiamo ottenuto a tutto giugno 1906, in confronto di quelle dell'anno precedente, ammontino a lire 90,162,000.

Rispetto alle previsioni, poi, abbiamo avuto maggiori riscossioni per L. 48,797,000. Tengo a dichiarare che in queste cifre ha avuto parte notevole il grano, ma non parte principale; perchè quasi tutte le nostre entrate sono state in aumento, e del resto ci siamo serviti del maggiore gettito del grano per sopperire a maggiori esigenze, di carattere assolutamente straordinario. A questa savia massima di prudenza finanziaria, come negli anni passati, così ci siamo informati anche nell'esercizio 1905-906, nel quale, sebbene siamo stati funestati da avvenimenti che hanno portato spese straordinarie (basti citare quelle per la Calabria, per il Veneto e per il Vesuvio) abbiamo potuto tenere alta la compagine del nostro bilancio, senza menomamente turbare l'economia generale delle entrate ordinarie.

Ed in riassunto io posso, in maniera abbastanza precisa, dire al Senato come l'avanzo definitivo — s'intende con criteri severi presunto — dell'esercizio 1905-906, appaia per ora in lire 42,022,000 lire; e ciò, pure avendo avuto tutta quella colluvie di spese che il Senato ha veduto passare dinanzi a sè in questi giorni.

Date queste condizioni del nostro bilancio, del tesoro e dell'economia nazionale, era naturale e legittima l'impazienza del paese, che chiedeva a gran voce la conversione. Il paese non si rassegnava a vedere la nostra inoperosità, mentre da molti anni gli altri paesi civili si erano slanciati sulla via delle conversioni, che la Francia già conta nel numero di 7 e l'In-

ghilterra nel numero di 14; e mentre invece da noi, in sostanza, non si era potuto seguire altro sistema fuorchè quello delle conversioni al rovescio, cioè la trasformazione dei prestiti redimibili in irredimibili; come si fece dalla legge 19 aprile 1872 (per la conversione del prestito nazionale) alla legge del 12 giugno 1902: sistema che dimostrava solo la sollecitudine di non gravare il bilancio col peso degli ammortamenti.

Il Ministero comprese la necessità di rompere gli indugi, e valendosi degli studi dei predecessori e specialmente di quelli del Gabinetto che immediatamente lo aveva preceduto (di cui era tanta parte il Luzzatti, che fin dal 1903, nel gabinetto Giolitti, aveva affrontato l'arduo tema) con la più grande equanimità, col più grande spirito d'imparzialità di fronte a tutto ed a tutti, con la più grande fermezza, risolvette di agire, ad ogni costo. E se il Senato me lo consente vorrei dire che alla mente nostra sorrise, come un programma, il detto di uno dei più illustri finanziari, il Goschen; il quale, quando preparò la sua conversione in Inghilterra, disse queste parole, che io amo leggere al Senato e che per molti riguardi si possono anche a noi riferire: « Non amo vedere il credito dello Stato ostacolato nel suo cammino ascendente da questa minaccia di una conversione, che non si fa mai. Se nell'epoca attuale si dovesse attendere che tutte le cause d'inquietudini fossero scomparse, all'interno ed all'estero, passerebbe ancora molto tempo, prima che il Governo potesse accingersi ad alleviare il peso che gravita sulla nazione » (*Approvazioni*).

E fu così che, largamente valendoci del consiglio e dell'opera di coloro che a questa così importante impresa avevano dedicato interamente se stessi, abbiamo potuto presentare quelle proposte che il Parlamento ha approvato.

Quanto ai metodi da seguire, due vie, fin dal primo momento, si presentavano: la via dei premi, che si personifica nel sistema Rouvier del 1902, e la via della dilazione, che si personifica, in parte almeno, nel Goschen, del quale ho citato il nome a titolo d'onore, per la conversione inglese del 1888.

Abbiamo discusso quale di queste vie si dovrebbe seguire; e senza molta esitazione abbiamo preferito la seconda, calcandola però in una maniera speciale, che alla grande conver-

sione dà una fisionomia propria, ben diversa da ogni altra. Fortunatamente la conversione in Italia si presentava in condizioni diverse da quelle che trovò il Rouvier, in Francia: per lui trattavasi di un'operazione con carattere immediatamente finanziario, allo scopo di restaurare il bilancio dello Stato; per noi invece è stata un'operazione di carattere prevalentemente economico, e che, pur venendo a sollievo del bilancio dello Stato, non era resa necessaria dall'esistenza di un disavanzo da colmare.

Non credemmo che si potesse seguire il sistema dei premi, il quale opera immediatamente il bilancio di una spesa maggiore; serve di esca ai portatori, i quali ben tosto possono abbandonare il titolo, dopo aver percepito il premio; così prestandosi al *tripotage* ed alle speculazioni di Borsa. Invece il sistema di dividere in due tempi l'operazione, e di dare un maggior beneficio ai portatori stessi, ci parve preferibile, anche per le condizioni speciali della rendita italiana.

Poichè è bene non dimenticare che la nostra rendita ha un carattere, se così posso dire, essenzialmente democratico; ossia è molto frazionata. Il numero dei portatori della nostra rendita si aggira intorno ai due milioni; abbiamo in tutte le parti del Regno una quantità di piccoli *rentiers* (parola, per costoro, molto inesatta) ossia di piccoli possessori di rendita, o piccoli impiegati, o pensionati, o esercenti, o agricoltori perfino, tutta gente che ha consacrato i suoi sudori ad acquistare e gelosamente conservare un po' di rendita pubblica. Noi non potevamo non preoccuparci di tanta parte dei nostri connazionali; ed anzichè dare premi a speculatori o a banchieri - premi che la Borsa avrebbe malamente giuocato - abbiamo preferito di avvantaggiare i portatori, che del resto sono in massima parte italiani; poichè, com'è noto, sopra 8 miliardi e 200 milioni, poco più di 600 milioni sono collocati all'estero. (*Approvazioni*).

Si aggiungeva anche un'altra ragione per dare lungo un certo tempo il 3 e  $\frac{3}{4}$  pagando il cupone intero al 1° gennaio e facendo decorrere il 3  $\frac{1}{2}$  solo dopo cinque anni; ed è che una grandissima parte della nostra rendita è investita in titoli nominativi; e questi appartengono ad Opere pie, ad istituzioni di beneficenza, ad enti morali od ecclesiastici, a doti, a cauzioni, a enti o persone insomma, che l'hanno vinco-

data per ragioni d'ufficio o di famiglia. Era giusto quindi che, preoccupandoci di spostare in un'operazione di questo genere il meno possibile il credito del paese, avessimo cercato di rispettare le posizioni acquisite. (*Approvazioni*).

Questi i metodi seguiti; ma queste, anche, le ragioni principali del successo della nostra operazione. Credo infatti che i cultori della scienza astratta delle finanze dovranno qualificare la conversione italiana come la *impeccabile* fra tutte, come quella che si è svolta - e confido si svolgerà ancora - col maggiore ossequio ai buoni principî.

Nessuna coercizione morale ai portatori della rendita; neanche quella che è data dall'adesamento di subdoli guadagni, sotto forma di premi fallaci. Piena libertà ad essi, invece. Nessuno spostamento d'interessi, nè grandi nè piccoli. Ossequio grande, intero, alle ragioni acquisite, così della rendita al portatore come di quella nominativa, rispetto anche alle condizioni del mercato internazionale.

Poichè, se il risultato dell'operazione è stato lieto, non bisogna dimenticare che noi dovevamo superare un pericolo: quello cioè che, come ho accennato dianzi, da 6 a 700 milioni circa della nostra rendita essendo ancora collocata all'estero, l'operazione, troppo affrettatamente fatta, o poco cautamente condotta, ci procacciasse il contraccolpo di un'agitazione di mercati stranieri. Dovevasi evitare il ribasso del nostro titolo all'estero, e, quello che peggio, un suo rapido ritorno all'interno: ritorno che avrebbe rotto la bilancia dei cambi, che per fortuna d'Italia è a noi vantaggiosa, e sarebbe stato, nei suoi risultati, come una violenta imposizione sui generi tutti che vengono dall'estero, un rincaro di tutti i dazi doganali, un nuovo onere del paese, perfino sul prezzo del grano: e tutto ciò sarebbe accaduto in una maniera non soltanto grave ma brusca!

Questo dovevamo impedire: e questo costituiva una delle specialità, ed insieme difficoltà, della nostra conversione, diversa da quella degli altri paesi, che non avevano, come noi, tanta parte della loro rendita all'estero. Ed è perciò che noi siamo ricorsi ai sindacati esteri e al sindacato interno; ma tengo a dichiarare che questi sindacati, che per un miliardo e cento milioni ci promisero il loro aiuto, noi li raccogliemmo sotto le grandi ali del tesoro italiano,

senza chiedere alcuna garanzia ad esso; perchè l'operazione volemmo che il tesoro l'assumesse da sè; li raccogliemmo invece per avere soltanto un aiuto eventuale.

Il sindacato, come ho detto, era italiano in parte e straniero per il rimanente. Per la parte straniera fu presieduto dai fratelli Rothschild, che tante benemerenzze hanno verso il Tesoro italiano. Tutti i grandi nomi della finanza mondiale furono lieti di farne parte; e oltre alla casa Rothschild vi era la casa Mendelsohn, la Hambro Baring, la Bleichröder, quasi tutti i grandi Istituti della finanza internazionale, ed esso ebbe, per noi, una influenza morale, più che altro; perchè l'operazione si è svolta in maniera da non avere avuto bisogno di esso che in scarsa misura. Quanto al sindacato interno, esso fu posto sotto la direzione della Banca d'Italia, retta da un uomo egregio, che anche in questa occasione ha dimostrato quale alto valore lo distingua. Gli uni e gli altri, i nazionali e gli stranieri, si sono condotti in una maniera veramente degna.

I rimborsi sono stati pochissimi; alla Camera accennai in modo presuntivo a più di tre milioni; è venuta adesso una cifra alquanto superiore, per i più esatti conteggi che si stanno facendo; ma restan sempre insignificanti, di fronte alla massa di oltre 8 miliardi da convertire; inoltre è notevole, che furono in massima parte per rendita nominativa, e chiesti da persone che, per impegni o scadenze prossime, non essendo libere di disporre dei capitali, crederono di doversi cautelare così.

Ho già disposto che il 19 di questo mese si paghi la cifra relativa; ma la circostanza ancor più notevole è questa: il sindacato estero ed interno, che avevamo costituito per poter dare un eventuale sussidio in ogni peggiore ipotesi, non ha dovuto sul mercato, per sostenere la rendita, acquistare che poche decine di milioni! Ecco la migliore prova del credito alto del Tesoro italiano e del nostro titolo; specialmente quando la si metta in confronto col fatto che anche oggi, mentre ho l'onore di parlare, la rendita è, non solo alla pari, ma di due punti anzi di due punti e mezzo sopra la pari. (*Approvazioni*).

Del resto è bene che il Senato sappia che appunto noi chiedemmo l'appoggio morale di un così largo sindacato, per avere una garanzia,



meno giuridica che morale, ottenendo cioè che le grandi Banche straniere, non solo non convertissero la loro rendita, ma si impegnassero a sostenerla. E difatti queste grandi case, che per parecchie centinaia di milioni posseggono rendita nostra, non solo non l'hanno alienata, non solo l'hanno tenuta in cassa, ma l'hanno tenuta e la tengono alta.

Gli auspici, come vede il Senato, sono ottimi. Come diceva benissimo l'onorevole Blaserna, l'operazione non può ancor dirsi finita; quantunque di fronte ai portatori e per lo sviluppo del suo tecnicismo finanziario, nei suoi rapporti col tesoro, sia finita nel modo migliore possibile, ottenendo facile, pronto, universale assenso e plauso. Nei rapporti del credito e dell'economia nazionale l'operazione continua normalmente a svolgersi. Io sono sicuro, a meno che circostanze sopravvenienti ed improvvise, del tutto indipendenti dalla volontà e dall'opera di chi dirige il governo e da coloro che il movimento economico e finanziario europeo tengono in mano, possano sorgere: sono sicuro, dico, che l'operazione verrà coronata da quel finale successo, che la grande virtù del popolo italiano — il quale, come dissi alla Camera e mi piace ripetere qui, è il vero protagonista, di questa grande operazione — merita! (*Approvazioni vivissime, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

BLASERNA. Signori, il Senato ha già risposto, plaudendo, al discorso dell'onorevole ministro del tesoro e quindi io non posso far altro che associarmi al plauso col quale le sue dichiarazioni sono state accolte. Per parte mia mi dichiaro completamente soddisfatto. (*Bene*).

#### Proposta del senatore Serena.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Oltrechè alla grande operazione della conversione della rendita, ai cui felici risultati il Senato ha testè applaudito, l'Italia ha in questo anno assistito ad un altro grande avvenimento: l'Esposizione di Milano.

Io, meridionale, che ho veduto i nostri colleghi di ogni regione votar qui con rara e fraterna concordia tutte le leggi a favore del Mezzogiorno, credo di adempiere un patriottico dovere pro-

ponendo al Senato un voto di plauso alla nobile città di Milano, alla sua civica rappresentanza e a tutti i benemeriti suoi cittadini che hanno contribuito alla felice riuscita della Esposizione, la quale può ben definirsi il trionfo della nostra industria.

L'Esposizione dimostra sempre più quanto si può e si deve aspettare da quella iniziativa privata, a cui l'egregio e fosforescente nostro collega Arcoleo voleva che gli Italiani del Mezzogiorno chiedessero quel che ora han chiesto ed ottenuto dal Parlamento.

L'onor. Arcoleo diceva ieri che votava la legge per il Mezzogiorno considerandola come legge di stimolo; ma io sono sicuro che lo stimolo maggiore le popolazioni meridionali lo avranno dall'esempio delle altre regioni italiane più fortunate, le quali ci additano la via che dobbiamo seguire per rendere prospere e fiorenti tutte le nostre regioni. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. È inutile mettere ai voti, dopo il plauso unanime che il Senato ha dato, la proposta dell'onor. Serena; quindi sarà mio dovere farmi interprete verso la città di Milano di questo plauso del Senato.

#### Per i lavori del Senato.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. La mia parola suona un ringraziamento per l'onor. Presidente del Consiglio perchè ha avuto fiducia nel buon volere e nel patriottismo del Senato. Noi avremmo corrisposto anche durante un altro mese di lavoro alla attività che egli ha mostrato presentandoci una serie di leggi tanto importanti (eredità del precedente Ministero) che sgombrano la via ad un migliore avvenire. Insieme a questo ringraziamento, per la fiducia che egli ha mostrato in noi, io mi permetto di rivolgere anche a nome dei miei colleghi una viva preghiera: che egli, alla ripresa dei lavori, faccia in modo che possa essere sempre assicurata la concomitanza dei lavori tra i due rami del Parlamento. Lo chiedono tutti, possiamo chiederlo anche noi il diritto al lavoro! (*ilarità*) e questo contribuirà alla dignità del Governo e del Parlamento. (*Benissimo, approvazioni*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.



PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io posso assicurare l'onor. Arcoleo che il suo desiderio corrisponde pienamente agli intendimenti del Governo. V'è una disposizione statutaria che in alcuni casi produce l'effetto contrario, quella cioè che obbliga a presentare all'altro ramo del Parlamento le leggi di carattere finanziario. Questa disposizione qualche volta ha prodotto l'effetto di diminuire la quantità di lavoro; ma certo vi sono tutti i grandi problemi di amministrazione, di legislazione ed altro che troveranno sempre qui la migliore preparazione possibile, e l'onor. senatore Arcoleo può essere certo che è nei propositi del Governo di seguire questa via, che assicura un maturo studio preliminare, di quei problemi per i quali certamente è indiscussa la più alta competenza del Senato. (*Approvazioni vivissime*).

#### Saluto al Presidente.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ora che siamo giunti alla fine dei nostri lavori, e ricordandomi quanto disse una delle più simpatiche figure del Senato, il senatore Arcoleo, che parlò dell'uragano delle leggi presentate in questi giorni, ora che vedo l'uragano dileguato, permettete a me che ricordo di avere avuto l'onore di appartenere alla Presidenza della Camera dei deputati e di avere conosciuto quanto sia difficile e faticoso il lavoro del Presidente, permettetemi, ripeto, e spero di avere unanime il sentimento di tutti i senatori, di inviare al nostro amato Presidente un cordiale saluto ed un ringraziamento per il suo operato (*applausi vivissimi*), estensibile ai membri della Presidenza che tutti hanno lavorato, che tutti meritano una parola di lode (*approvazioni*).

Mi concederà, onorevolissima Presidente, che io le mandi un augurio di tutto cuore, e cioè che al più presto ella possa ritornare nella calma e nella tranquillità della sua cara famiglia in oggi così dolorosamente tormentata. (*Vivissime approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del Governo, mi associo pienamente alle parole dell'egregio senatore Biscaretti. Il Presidente del Senato sa quanta devozione e quanto affetto tutti i membri del Governo nutrono verso di lui. (*Approvazioni*).

Io poi personalmente non posso a meno di ricordare un'epoca: quella dei miei studi nella Università di Torino, in cui ebbi la grandissima fortuna di averlo per mio maestro e da allora ho sempre seguitato a considerarlo come una delle più belle figure della vita politica italiana e della nostra magistratura. (*Applausi vivissimi*).

Quindi mi associo dal più profondo del cuore alla parole profferite e al plauso del Senato. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle sue benevole parole, che mi hanno veramente commosso. Egli sa quanta stima e quanto affetto io nutro per lui e credo che almeno in questa parte, se non nel resto, io sono pari a lui.

Ringrazio in modo speciale l'onor. senatore Biscaretti delle sue così gentili espressioni a mio riguardo.

Da parte mia non ho che il buon volere ed esso sarebbe ben poca cosa se non mi sorreggesse, o Colleghi, la vostra indulgenza affettuosa, l'aiuto dei miei collaboratori della Presidenza, e la solerte cooperazione degli impiegati del Senato.

In quest'anno, stante il troppo frequente cambiarsi dei Ministeri, il nostro lavoro fu, per necessità di cose, e malgrado ogni mio sforzo, più irregolare del solito. Ma però dobbiamo consolarci che, mercè l'attività e l'operosità, veramente meravigliosa del Governo e lo zelo del Parlamento, importantissimi disegni di legge hanno potuto essere votati.

Ora non si pensa più alle difficoltà della traversata, quando la nave col suo carico è giunta felicemente in porto. (*Applausi vivissimi*).

Nel ringraziare gli onorevoli miei colleghi della loro bontà a mio riguardo, io auguro loro ferie prospere e ristoratrici, come auguro prospere le sorti alla cara nostra Patria, che con gioia noi abbiamo veduto e vediamo consolidarsi sempre più nell'elevata posizione che seppe acquistarsi in mezzo ai popoli civili. (*Applausi*).

In pari tempo mando un reverente saluto

all' Augusto Personaggio in cui s'impernia l'unità d'Italia, alla graziosa nostra Regina e a tutta la Reale famiglia. (*Applausi*).

Concludo gridando: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Applausi vivissimi e prolungati e grida ripetute di: Viva il Re!*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti oggi approvati per alzata e seduta

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorretti all'edificio del Museo nazionale di Napoli:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-rete Sicula:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Proroga dei poteri del Regio commissario dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti in Roma:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riscatto delle strade ferrate meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

## LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conferimento dei banchi del lotto:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore delle R. Guardie di finanza:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di privativa:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio della condizione degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1906

Aggiunta all'art. 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Provvedimenti per i sottufficiali:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed ag-

giunte alle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

PRESIDENTE Avverte che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1906 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

